



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

# OSSERVATORIO TRIBUTARIO

LEGISLAZIONE

DOTTRINA

PRASSI AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA

NUMERO 1

Gennaio – Febbraio 2011

### ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

“Accertamento prematuro ante 60 giorni dal PVC: ...per la nullità servono gravi motivi”,  
di **FONDAZIONE STUDI TRIBUTARI** e **R. LUPI**.

Pag. 1

Accertamento tributario – Notifica – Inesistenza – Piena conoscenza – Equipollenza ai fini del termine di impugnazione.

**Cass., sez. trib. 27 febbraio 2009, n. 4760.**

“ 1

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso del diritto” – Requisiti – Operazione economica divergente dallo schema negoziale tradizionale – Esistenza di un indebito vantaggio tributario – Necessità – Sussiste.

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso del diritto” – Requisiti – Operazione economica divergente dallo schema negoziale tradizionale – Inesistenza di indebito vantaggio tributario – Insussistenza della fattispecie elusiva – Conseguenze – Nullità dell'accertamento – Sussiste.

**Cass., sez. trib. 22 settembre 2010, n. 20030.**

“ 2

Accertamento – Imposte sui redditi – Bilanci – Avviamento costante commerciale di una azienda – No al valore dei singoli beni – DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, artt. 66 e 68.

**Cass., sez. trib. 30 dicembre 2010, n. 26429.**

“ 2

Accertamento – Accertamento e controlli – Abuso del diritto – Elementi rilevanti.

**Cass., sez. trib. 21 gennaio 2011, n. 1372.**

“ 2

Accertamento – Crediti tributari – Accertamento definitivo – Riscossione – Termine di decadenza – Esclusione – Prescrizione – Applicabilità.

**Cass., sez. trib. 24 gennaio 2011, n. 1388.**

“ 3

Accertamento – Accertamento e controlli – Verifica fiscale – Termini di permanenza dei verificatori – Art. 12 della L. 212/2000.

**Comm. Trib. prov. di Bari, sez. XVII 11 novembre 2010, n. 293.**

“ 3

### CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Questioni generali – Diritto interno – legge tributaria – Elusione e abuso del diritto – Fonte del divieto – normativa comunitaria – Esclusività – Esclusione – Principi costituzionali – Fondamento – Art. 53 Cost. – Sussistenza – Abuso del diritto – Mancanza di specifica disposizione – Irrilevanza – Rilevabilità d'ufficio – Sussistenza.

Contenzioso – Giurisdizione italiana – Eccezioni – Eccezioni rilevabili d'ufficio – Elusione e abuso del diritto – Fonte del divieto – Normativa comunitaria – Esclusività – Esclusione – Principi costituzionali – Fondamento – Art. 53 Cost. – Sussistenza – Abuso del diritto – Mancanza di specifica disposizione – irrilevanza – Rilevabilità d'ufficio – Sussistenza.

**Cass., SS.UU. 23 dicembre 2008, n. 30055.**

“ 3

Processo tributario – Istituto di autotutela – Istanza di autotutela – Impugnazione – Commissione tributaria – Tribunale amministrativo – Conflitto negativo di giurisdizione – Ricorso per cassazione – Cognizione – Giudice tributario – Spettanza – artt. 2 e 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**Cass., sez. trib. 29 dicembre 2010, n. 26313.**

“ 4

Contenzioso tributario – Giurisdizione italiana – Rappresentanza e difesa – Controversie superiori a 5 milioni di lire – Art. 12, D.Lgs. n. 546 del 1992 – Nomina del difensore tecnico – Omissione – Assegnazione di un termine per la nomina – Necessità – osservanza – Proposizione appello personalmente – Reiterazione ordine in secondo grado – Necessità – insussistenza – Inammissibilità impugnazione – E' tale.

**Cass., sez. trib. 13 ottobre 2010, n. 21139.**

**Pag. 4**

Contenzioso tributario – Giurisdizione italiana – Atti impugnabili – Atto di recupero – Art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992 – Atto impugnabile – Elenco tassativo – Interpretazione estensiva – Ammissibilità – Art. 7, L. n. 388 del 2000 – Credito d'imposta per assunzioni di personale – Compensazione con altri tributi – Utilizzo indebito – Art. 1, L. n. 311 del 2004 – Atto di recupero – Previsione normativa – Impugnabilità – Ammissibilità.

**Cass., sez. trib. 3 novembre 2010, n. 22322.**

**“ 4**

Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Processo tributario – Principio antielusivo – Abuso dei diritto – Fondamento.

**Cass., sez. trib. 13 gennaio 2011, n. 688.**

**“ 5**

Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Processo tributario – Giudicato esterno – Contratto – Qualificazione – Non impedisce – L'accertamento (d'ufficio) della funzione antielusiva.

**Cass., sez. trib. 13 gennaio 2011, n. 698.**

**“ 5**

#### **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC**

“L'interpello in materia di CFC”, di **D. AVOLIO** e **B. SANTACROCE**.

**“ 6**

“La CTP di Bergamo dichiara l'incompatibilità del regime CFC con le disposizioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni”, di **P. DE' CAPITANI DI VIMERCATE**.

**“ 6**

L'Agenzia delle entrate illustra la disciplina dei dividendi da Stati o territori <<*black list*>>, di **GIACONIA M. PREGAGLIA A.**

**“ 8**

“Per i servizi infragruppo la disapplicazione del regime CFC dipende dall'interpello”, di **L. MIELE**.

**“ 8**

“Condizione della tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella italiana”, di **M. PIAZZA**.

**“ 9**

“La nozione di mercato rilevante nella disciplina delle “*controlled foreign companies*” di **M. PISANI**.

**“ 9**

Imposte e tasse – Convenzioni internazionali – regno Unito – Rimborso del credito d'imposta – Art. 10 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni – Pagamento di dividendi a società residente nel Regno Unito – Giacenza media esigua dei titoli in portafoglio e altri elementi sintomatici dell'assenza di valide ragioni economiche – Rimborso del credito d'imposta sui dividendi – Non compete.

**Comm. Trib. reg. dell'Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, sez. X, 4 giugno 2010, n. 152.**

**“ 10**

#### **IRES**

“Note sull'art. 113 TUIR dopo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E/2010”, di **R. DOLCE**.

**“ 11**

“Scambio di partecipazioni mediante conferimento: un “condivisibile ripensamento” dell'Agenzia delle Entrate”, di **G. LEONI** e **A. DE NIGRIS**.

**“ 12**

IRES – Norme generali sul reddito d’impresa – Inerenza – Dimostrazione del beneficio conseguito dal comodante – Necessità.

**Cass., sez. trib. 21 gennaio 2011, n. 1389.**

**Pag. 13**

IRES – Norme generali sul reddito d’impresa – Competenza – Errata imputazione a periodo – Obbligo di riliquidazione dei periodi d’imposta ad opera dell’ufficio – Art. 110, comma 8, del TUIR.

**Comm. Trib. prov. di Milano, sez. XL, 20 dicembre 2010, n. 332.**

**“ 13**

### **REDDITI DI CAPITALE**

“La tassazione dei titoli atipici tra attualità ed ipotesi di riforma”, di **P. BRACCIONI.**

**“ 13**

Obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore ai 18 mesi – Riacquisto anticipato – Consulenza giuridica.

**Ris. Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2011, n. 11/E.**

**“ 14**

### **REDDITI DI IMPRESA**

“La determinazione del reddito della stabile organizzazione personale”, di **S. CHIRICHIGNO e V. CIRIMBILLA.**

**“ 14**

“L’inerenza dei compensi corrisposti agli amministratori di società”, di **G. FERRANTI.**

**“ 15**

“Modello per lo scomputo delle perdite della *fiscal unit* dai maggiori imponibili accertati”, di **A. MASTROBERTI.**

**“ 15**

“Spetta la *participation exemption* sulle società in *start up*?”, di **A. PACIERI e F. M. SILVETTI.**

**“ 16**

“Consolidato fiscale nazionale: riflessioni in tema di attuazione del rapporto obbligatorio d’imposta”, di **F. PADOVANI.**

**“ 16**

“Il nuovo regime di parziale rilevanza delle riserve tecniche del ramo vita: una <<*Robin tax*>> per le compagnie assicurative?” di **D. STEVANATO.**

**“ 18**

Redditi di impresa – Imputazione dei costi e dei ricavi – Principio di competenza – Imputazione delle perdite su crediti – Va operata riguardo al periodo d’imposta di certezza della non soddisfacibilità del credito.

IRES – Redditi di impresa – Perdite su crediti – Imputazione al periodo d’imposta di certezza della non soddisfacibilità del credito – Necessità per il contribuente di provare azione di recupero o sentenza di fallimento del debitore – Non sussiste.

**Cass., sez. trib. 29 ottobre 2010, n. 22135.**

**“ 19**

### **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

“L’incentivo all’esodo tra giurisprudenza comunitaria e norme decadenziali”, di **A. RUSSO.**

**“ 19**

Redditi di lavoro dipendente – Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività – Proroga al 2011.

**Circ. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2011, n. 3/E.**

**“ 20**

Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – In genere – Rimborsi spese degli ispettori del lavoro – Regime fiscale.

**Cass., sez. trib. 14 gennaio 2011, n. 798.**

**Pag. 20**

### **IMPOSTA SOSTITUTIVA CREDITO**

“I titoli derivanti da operazioni di *securitization*” di **C. VECCHIO**.

**“ 21**

### **IPOTECARIE E CATASTALI**

“L. 13 dicembre 2010, n. 220 (cd. “legge di stabilità”) – La fiscalità indiretta dei *leasing* immobiliari dopo la “legge di stabilità”, di **E. ZANETTI**.

**“ 22**

### **IVA**

“L’utilizzo del credito dell’incorporata nell’IVA di gruppo”, di **M. RAVACCIA** e **G. SETTEPANI**.

**“ 23**

“I riflessi e il recepimento delle nuove direttive IVA nell’ordinamento italiano”, di **M. SPERA**.

**“ 23**

IVA – Operazioni con soggetti residenti in paesi aventi regime fiscale privilegiato “*black list*” – Obbligo di comunicazione.

**Circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2011, n. 2/E.**

**“ 24**

IVA – Obblighi formali – Liquidazione di gruppo – Garanzia fideiussoria – Art. 57, DPR n. 633 del 1972 – Art. 73, DPR n. 633 del 1972 – Art. 6, DM 13 dicembre 1979 – Eccedenze di credito compensate – Mancata prestazione delle garanzie in sede di dichiarazione annuale – Mancato versamento all’ufficio dei crediti compensati e non garantiti entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale – Irregolarità – Scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione annuale – Conseguenze – Legittimazione “*ex post*” dell’avvenuta compensazione senza garanzie – Sussistenza. Obblighi formali – Dichiarazione annuale – Liquidazioni di gruppo – Art. 57, DPR n. 633 del 1972 – Art. 73, DPR n. 633 del 1972 – Art. 6, DM 13 dicembre 1979 – Eccedenze di credito compensate – Mancata prestazione delle garanzie fideiussorie i sede di dichiarazione – Mancato versamento all’Ufficio dei crediti compensati e non garantiti entro il termine di presentazione della dichiarazione – Irregolarità – Scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione annuale – Conseguenze – legittimazione “*ex post*” dell’avvenuta compensazione senza garanzie – Sussistenza.

**Cass., sez. trib. 20 ottobre 2010, n. 21514.**

**25**

### **REGISTRO (Imposta di)**

Registro (imposta di) – Operazioni societarie – Fusione per incorporazione – Fusione tra società di persone – Art. 3, dir. CEE n. 355 del 1969 – Equiparazione alle società di capitali – Tassazione proporzionale – Art. 10, DL n. 323 del 2006 – Tassazione in misura fissa – Norma interpretativa – Esclusione – Retroattività – Inammissibilità.

**Cass., sez. trib. 15 ottobre 2010, n. 21314.**

**“ 25**

## FINANZA E TRIBUTI LOCALI

Imposte e tasse – Imposta erariale di trascrizione – Addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione – Trasferimenti di contratti di leasing di autoveicoli e dei beni oggetto di tali contratti, con contestuale modificazione dell'intestazione al P.R.A., a seguito di fusione per incorporazione tra due società di locazione finanziaria – Assoggettabilità – Sussiste – Diritto al rimborso – Esclusione. Tributi locali – Addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione – Trasferimento di autoveicoli a seguito di fusione per incorporazione – Assoggettabilità – Sussiste – Diritto al rimborso – Esclusione.

**Cass., sez. trib. 24 febbraio 2010, n. 4430.**

**Pag. 26**

## VARIE

“Elusione fiscale, abuso del diritto e sanzioni tributarie”, di **C. ATTARDI.** “ 26

“Fondi immobiliari: regime fiscale e sue evoluzioni o involuzioni nel panorama internazionale”, di **G. BARBARA.** “ 27

“Riflessioni su *trust* e categorie civilistiche”, di **C. CIRERO.** “ 29

“I cosiddetti <<Tremonti Bond>>: profili societari, fiscali e contabili, anche alla luce del documento congiunto di Banca d'Italia, Consob e Isvap del luglio 2009”, di **G. CORASANITI, A. GIANNELLI e G. STRAMPELLI.** “ 29

“La modifica alla nozione di fondo comune di investimento per contrastare l'elusione”, di **A. IMMACOLATO e F. MORETTI.** “ 30

“Silenzio e diniego di autotutela: considerazioni su impugnazione e risarcimento del danno”, di **L. NICOTINA.** “ 31

Decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Commento alle novità fiscali – Primi chiarimenti. **Circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 4/E.** “ 32

Istituto bancario in liquidazione cotta bancaria – Cessione in blocco di attività e passività con passaggio del personale ad altra banca – Qualificazione del TFR maturato *medio tempore* come debito perfetto – Esigibilità dal cessionario – inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. – Necessità della inclusione nello stato passivo. **Cass., sez. lav. 23 novembre 2009, n. 24635.** “ 33

**Provvedimenti pubblicati in G.U. dal 1 gennaio 2011 al 28 febbraio 2011.**

**Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011:** "Determinazioni in materia di credito ai consumatori (in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2011)

**Decreto del Direttore Generale delle Finanze 10 febbraio 2011:** "Modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte ai sensi dell'art. 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122" (in G.U. n. 9 del 13 gennaio 2011)

**L. 26 febbraio 2011, n. 10:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" (in S.O. n. 53 alla G.U.: 26 febbraio 2011, n. 47)

\*\*\*\*\*

In sede di conversione del DL 29 dicembre 2010 n. 225 sono state apportate alcune modifiche.

Si segnalano qui di seguito quelle che contengono misure fiscali:

- Banche:  
le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di credito non ancora dedotte dal credito imponibile ai sensi dell'art. 106, comma 3, DPR 917/86, nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita di esercizio.
- Organismi di investimento collettivo:  
gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi da fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27%. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 % di cui all'art. 26, CE, DPR 600/73 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50% previste dagli artt. 26 comma 3-bis e 5, e 26 *quinquies* del predetto decreto nonché dell'art. 10-ter L. 23 maggio 1983, n. 77.  
Al DPR 600/73 è stato inserito il nuovo art. 26 *quinquies*, disciplinante la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi, mentre è stato integralmente sostituito il testo dell'art. 10-ter, L. 23 marzo 1983, n. 77 che contiene disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Accertamento prematuro ante 60 giorni dal PVC: per la nullità servono gravi motivi”,** di Fondazione Studi Tributarî e R. LUPU in Dial. Trib. 6/2010, pag. 601.

L'A. commenta la sentenza n. 22320 del 3.11.2010, con la quale la Corte di Cassazione affronta il tema della nullità dell'avviso di accertamento notificato prima della scadenza del termine di sessanta giorni, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni compiute da parte degli organi di controllo.

Nel caso esaminato nella sentenza, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza di una Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'accertamento "prematuro", perché ritenuta carente nella verifica della grave e motivata urgenza. L'A. non critica l'operato dei giudici di legittimità e sostiene che, in ogni caso, la notifica di un accertamento "prematuro" non priva il contribuente del diritto di difesa, né della tutela dell'affidamento, né della riservatezza e della libertà personale, mentre si chiede se la mera anticipazione dei termini di notifica possa giustificare una sanzione così forte, quale la nullità di un atto che potrebbe essere legittimo e fondato e quali siano gli interessi tutelati dalla ipotetica sanzione di nullità, quando l'avviso di accertamento sia emesso senza la motivazione delle ipotesi di particolare urgenza. (SG)

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

**Accertamento tributario – Notifica – Inesistenza – Piena conoscenza – Equipollenza ai fini del termine di impugnazione.**

Cass., sez. trib. 27 febbraio 2009, n. 4760, in Riv. Dir. Trib. 12/2010, II, pag. 723.

La notificazione dell'atto amministrativo di imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell'efficacia della decisione assunta dall'amministrazione finanziaria, non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto: pertanto, il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto di imposizione decorre anche se questo non sia stato notificato, qualora il contribuente l'abbia pienamente conosciuto, e decorre dal momento di detta conoscenza.

\*\*\*\*\*

Con nota di S. FUCILE, "La piena conoscenza dell'atto impositivo anche a prescindere dalla notifica fa decorrere il termine di impugnazione? Considerazioni critiche su un recente orientamento della Corte di Cassazione".

**Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso di diritto” – Requisiti – Operazione economica divergente dallo schema negoziale tradizionale – Esistenza di un indebito vantaggio tributario – Necessità – Sussiste.**

**Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso di diritto” – Requisiti – Operazione economica divergente dallo schema negoziale tradizionale – Inesistenza di indebito vantaggio tributario – Insussistenza della fattispecie elusiva – Conseguenze – Nullità dell’accertamento – Sussiste.**

Cass., sez. trib. 22 settembre 2010, n. 20030, in Boll. Trib. 2/2011, pag. 149.

In materia di accertamento delle imposte sui redditi integra gli estremi del comportamento abusivo quell'operazione economica che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento predominante e assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento del risparmio di imposta; a tali fini, la prova sia del disegno elusivo sia della modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore tali da giustificare operazioni in quel modo strutturate.

\*\*\*\*\*

Cfr. anche Giur. Imp. 6/2010, online, con nota di commento di T. TASSANI.

**Accertamento – Imposte sui redditi – Bilanci – Avviamento costante commerciale di una azienda – No a valore dei singoli beni – DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, artt. 66 e 68.**

Cass., sez. trib. 30 dicembre 2010, n. 26429, ne Il fisco 3/2011, fasc. n. 1, pag. 408.

La Corte di Cassazione si sofferma sui criteri di valutazione, ai fini fiscali dell'avviamento d'azienda. Nel caso di specie, il valore dell'avviamento, derivante dall'acquisto di un ramo d'azienda la cui attività consiste nel noleggio di veicoli, era stato determinato in misura pari al valore residuo dei contratti di locazione in corso alla data di cessione. Successivamente, alcuni di questi contratti erano stati risolti anticipatamente, con perdita dei relativi canoni. Secondo la Suprema Corte, il metodo in esame risulta essere valido sia perché non è stato contestato dal Giudice di merito, sia perché rientra tra i criteri alternativi applicabili. Inoltre, il valore dell'avviamento non deve essere ridotto nei seguenti esercizi soltanto perché alcuni degli elementi presi come base per il calcolo iniziale sono successivamente variati in senso negativo. Infatti, il criterio utilizzato inizialmente si esaurisce in detta valutazione e non assume alcun rilievo per le successive valutazioni. Quanto sopra non esclude che il valore dell'avviamento possa modificarsi nel tempo e che tale mutamento debba essere riflesso in bilancio attraverso la rettifica della relativa posta patrimoniale, ma la svalutazione deve essere frutto di una nuova ed autonoma valutazione (la quale deve naturalmente essere operata complessivamente, avendo riguardo alla redditività dell'azienda) e non, invece, derivare dall'applicazione (inversa ed automatica) del metodo utilizzato per la valutazione iniziale dell'avviamento.

**Accertamento – Accertamento e controlli – Abuso del diritto – Elementi rilevanti.**

Cass., sez. trib. 21 gennaio 2011, n. 1372, ne Il fisco 6/2011, fasc. n. 1, pag. 903.

L'applicazione del principio dell'abuso del diritto deve essere guidata da una particolare cautela, essendo necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività di

impresa. Nella sentenza in commento, si ritiene che detta cautela debba essere massima quando non si tratta di operazioni finanziarie (si citano i casi del *dividend washing* e del *dividend stripping*), di artificioso frazionamento di contratti e di anomala interposizione di familiari, ma di ristrutturazioni societarie, soprattutto quando le stesse avvengono nell'ambito di grandi gruppi di imprese.

**Accertamento – Crediti tributari – Accertamento definitivo – Riscossione – Termine di decadenza – Esclusione – Prescrizione – Applicabilità.**

Cass., sez. trib. 24 gennaio 2011, n. 1388, in Rass. Trib. cass. 1/2011, pag. 27.

La riscossione delle somme dovute in base ad accertamento definitivo è soggetta all'ordinario termine di prescrizione che decorre dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Commissioni tributarie di merito

**Accertamento – Accertamento e controlli – Verifica fiscale – Termini di permanenza dei verificatori – Art. 12 della L. 212/2000.**

Comm. Trib. Prov. di Bari, sez. XVII, 11 novembre 2010, n. 293, ne Il fisco 4/2011, pag. 595.

Il processo verbale di constatazione deve ritenersi nullo ove la permanenza dei verificatori presso la sede dell'azienda abbia superato i termini di cui all'art. 12, comma 5, della L. n. 212/2000, norma che deve essere oggetto di interpretazione teleologica. I giudici evidenziano che il termine massimo di permanenza (30 giorni, prorogabile di ulteriori trenta in caso di particolare complessità dell'indagine) deve essere computato prendendo come riferimento i 30 giorni consecutivi, senza detrarre quelli in cui, tra un accesso e l'altro, i funzionari non erano materialmente presenti presso la sede dell'impresa. Ciò siccome, al pari di quanto prevede lo stesso art. 12, la verifica deve essere effettuata con modalità tali da recare il minor danno possibile allo svolgimento dell'attività, nonché alle relazioni commerciali e professionali del contribuente.

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

**Giurisprudenza**

Corte di Cassazione

**Questioni generali – Diritto interno – Legge tributaria – Elusione e abuso del diritto – Fonte del divieto – Normativa comunitaria – Esclusività – Esclusione – Principi costituzionali – Fondamento – Art. 53 Cost. – Sussistenza – Abuso del diritto – Mancanza di specifica disposizione – irrilevanza – Rilevabilità d'ufficio – Sussistenza.**

**Contenzioso – Giurisdizione italiana – Eccezioni – Eccezioni rilevabili d'ufficio – Elusione e abuso del diritto – Fonte del divieto – Normativa comunitaria – Esclusività – Esclusione – Principi costituzionali – Fondamento – Art. 53 Cost. – Sussistenza – Abuso del diritto – mancanza di specifica disposizione – Irrilevanza – Rilevabilità d'ufficio – Sussistenza.**

Cass., SS.UU. 23 dicembre 2008, n. 30055, in Giur. Imp. 6/2010 online.

La fonte del principio del divieto di abuso del diritto va rinvenuta non soltanto nella giurisprudenza comunitaria, quanto piuttosto negli stessi principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano, quale la capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione ed è rilevabile d'ufficio.

Conseguentemente è insito nell'ordinamento il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale.

\*\*\*\*\*

Con commento di T. TASSANI.

**Processo tributario – Istituto di autotutela – Istanza di autotutela – Impugnazione – Commissione tributaria – Tribunale amministrativo – Conflitto negativo di giurisdizione – Ricorso per cassazione – Cognizione – Giudice tributario – Spettanza – Artt. 2 e 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.**

Cass., sez. trib. 29 dicembre 2010, n. 26313, ne Il fisco 3/2011, fasc. n. 1, pag. 404.

La posizione del contribuente in ordine ad un atto di autotutela non costituisce diritto soggettivo perfetto ma interesse legittimo, che potrà trovare tutela nell'ambito della giurisdizione tributaria, e non amministrativa, rimanendo tuttavia sottoposta ai limiti di sindacabilità degli atti discrezionali, ovvero nell'ambito della legittimità dell'operato della Amministrazione (anche in caso di inerzia) e non del merito, non essendo ammissibile la sostituzione del Giudice tributario alla Amministrazione nella adozione di un atto di autotutela. Ne consegue che il sindacato del mero rifiuto dell'esercizio di autotutela deve limitarsi all'esame della legittimità della condotta omissiva, e non può estendersi al merito, ovvero a valutare la fondatezza della pretesa tributaria del contribuente.

**Contenzioso tributario – Giurisdizione italiana – Rappresentanza e difesa – Controversie superiori a 5 milioni di lire – Art. 12, D.Lgs. n. 546 del 1992 – Nomina del difensore tecnico – Omissione – Assegnazione di un termine per la nomina – Necessità – Osservanza – Proposizione appello personalmente – Reiterazione ordine in secondo grado – Necessità – Insussistenza – Inammissibilità impugnazione – E' tale.**

Cass., se. trib. 13 ottobre 2010, n. 21139, in Giur. Imp. 6/2010 online.

Alla luce dei principi costituzionali del diritto di difesa e dell'adeguata tutela contro gli atti dell'amministrazione, sanciti dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, nell'ipotesi di impugnazione proposta in una controversia di valore superiore a lire 5 milioni senza la nomina di un difensore tecnico – richiesta dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – il giudice assegna un termine per la nomina, la cui inosservanza determina l'inammissibilità della domanda.

Conseguentemente, laddove detto termine sia stato assegnato in primo grado (ed osservato dalla parte), la circostanza che successivamente l'appello venga proposto dalla parte personalmente, ne legittima la declaratoria di inammissibilità, in quanto l'ordine impartito in proprio grado è riferibile all'intero giudizio e non serve un ulteriore ordine di nomina.

\*\*\*\*\*

Con commento di A. COGLIATI DEZZA.

**Contenzioso tributario – Giurisdizione italiana – Atti impugnabili – Atto di recupero – Art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992 – Atto impugnabile – Elenco tassativo – Interpretazione estensiva – Ammissibilità – Art. 7, L. n. 388 del 2000 – Credito d'imposta per assunzioni di personale – Compensazione con altri tributi – Utilizzo indebito – Art. 1, L. n. 311 del 2004 – Atto di recupero – Previsione normativa – Impugnabilità – Ammissibilità.**

Cass., sez. trib. 3 novembre 2010, n. 22322, in Giur. Imp. 6/2010 online.

L'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali

di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., sia in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001.

Conseguentemente il provvedimento con il quale l'ufficio procede al recupero del credito d'imposta previsto per l'assunzione di personale dall'art. 7, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ma indebitamente utilizzato in compensazione di altri tributi, è impugnabile innanzi le Commissioni tributarie come previsto dall'art. 1, comma 421 della legge n. 311 del 2004.

\*\*\*\*\*

Con commento di N. PENNELLA.

### **Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Processo tributario – Principio antielusivo – Abuso di diritto – Fondamento.**

Cass., sez. trib. 13 gennaio 2011, n. 688, in Rass. Trib. Cass., 1/2011.

Sussiste, nel vigente ordinamento fiscale, un "generale principio antielusivo" la cui "fonte", "in tema di tributi non armonizzati, quali le imposte dirette, va rinvenuta non nella giurisprudenza comunitaria quanto piuttosto negli stessi principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano in quanto i principi di capacità contributiva (...) e di progressività dell'imposizione" di cui all'art. 53 Cost. costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere, essendo anche tali ultime norme evidentemente finalizzate alla più piena attuazione di quei principi. Per tale motivo deve ritenersi insito nell'ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale; né siffatto principio contrasta con la riserva di legge in materia tributaria di cui all'art. 23 Cost., in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nell'ordinamento tributario non si traduce nell'imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali.

### **Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Processo tributario – Giudicato esterno – Contratto – Qualificazione – Non impedisce – L'accertamento (d'ufficio) della funzione antielusiva.**

Cass., sez. trib. 13 gennaio 2011, n. 698, in Rass. Trib. Cass., 1/2011, pag. 14.

Dal principio stabilito dall'art. 2909 cod. civ. – secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi; il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Ma tali effetti riflessi del giudicato, oltre gli ordinari limiti soggettivi, sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa; salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ. (nella specie il contribuente – quale proprietario di una cava – è stato considerato parte di un distinto ed indipendente rapporto obbligatorio con l'amministrazione finanziaria, rispetto a quello intercorrente tra questa e la società che in concreto gestiva la cava, con la conseguenza che il giudicato intervenuto nella controversia tra la amministrazione e la società – e relativa al rapporto

fra proprietario e società non aveva alcuna efficacia vincolante nel giudizio fra amministrazione e proprietario della cava).

## **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

**“L’interpello in materia di CFC”** di D. AVOLIO e B. SANTACROCE, in Corr. Trib. 42/2010, pag. 3461.

Il 1° giugno 2011 scade il termine per presentare le istanze di interpello in materia di CFC secondo le nuove esimenti previste dal DL n. 78/2009. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 51/E del 2010, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità di presentazione e alla documentazione da allegare alle istanze. A questi particolari fini, l’Agenzia ha sposato la <<linea dura>>, ribadendo che la presentazione dell’interpello preventivo in materia di CFC costituisce un adempimento obbligatorio a cui il contribuente deve sempre ottemperare per potere ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva. Laddove il contribuente decida di non presentare l’istanza di interpello, e in assenza delle esimenti previste *ex lege*, in caso di controllo gli Uffici dell’Agenzia delle entrate saranno tenuti ad irrogare le sanzioni nella misura massima. Tuttavia per non cadere nella censura europea la citata circolare tiene comunque a precisare che l’obbligatorietà dell’istanza non muterebbe il carattere non vincolante della risposta dell’agenzia delle entrate, quale atto avente natura di mero parere, né tanto meno precluderebbe al contribuente la possibilità di dimostrare anche successivamente – ad esempio, in contenzioso- la sussistenza delle condizioni che legittimano all’accesso del regime derogatorio.

Tra gli “oneri” eccessivi che comporterebbero una censura europea, gli AA. portano ad esempio le ccdd “*holding* comunitarie pure”. Per le *holding* comunitarie pure, titolari cioè esclusivamente di partecipazioni in possesso dei requisiti della “*participation exemption*”, pur riconoscendosi in linea di principio la sostanziale equivalenza tra l’esenzione totale dei dividendi e l’indeducibilità dei costi, da un lato, e la tassazione dell’1,375% a fronte della deducibilità dei costi, dall’altro, la circolare n. 51/E del 2010 ritiene che sia comunque necessaria la presentazione dell’istanza di interpello preventivo, così da consentire all’Agenzia delle entrate la verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di equivalenza dei regimi impositivi italiano ed estero.

Nella seconda parte dell’articolo gli AA. elencano la numerosa documentazione richiesta dall’Agenzia in relazione alla prima esimente cioè a dire il radicamento nel mercato o territorio di insediamento della partecipata estera, di cui all’art. 167, comma 5, lett. a), del TUIR e alla seconda esimente prevista dalla CFC *rule*, vale a dire la dimostrazione che i redditi conseguiti dalla società estera collegata o controllata sono prodotti in misura non inferiore al 75% in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata ed ivi sottoposti a tassazione ordinaria.

In particolare, la circolare n. 51/E del 2010 precisa che dovrà essere esibita la documentazione attestante l’effettivo ed integrale assoggettamento dei redditi medesimi a tassazione ordinaria, nell’anno per il quale è richiesta la disapplicazione, unitamente alla sintetica illustrazione del sistema di tassazione vigente, ai fini delle imposte sui redditi, nel paese o territorio di produzione dei redditi. (CLP)

**“La CTP di Bergamo dichiara l’incompatibilità del regime CFC con le disposizioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni”** di P. DE’ CAPITANI DI VIMERCATE, in Strum. Fin. e fisc. 1/2010, pag. 85.

L’A. commenta la prima sentenza che ha affrontato in Italia il tema della compatibilità del regime CFC italiano con le disposizioni delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. La CTP di

Bergamo, in contrasto con la posizione dell'OCSE, risolve la questione affermando l'inapplicabilità delle disposizioni interne nel caso di società residenti in un paese che ha concluso una convenzione di questo tipo con l'Italia.

Nel dettaglio, il caso concerne una holding stabilita a Cipro e controllata da una S.p.A. residente in Italia. La società cipriota, a sua volta, detiene il controllo di una società operativa sempre stabilita a Cipro. Inizialmente la capogruppo italiana presentò istanza di interpello ricevendo però, da parte dell'Agenzia delle Entrate, un parere negativo. Avendo stabilito poi di non adeguarsi alla decisione del Fisco, decise di non indicare in dichiarazione i redditi prodotti dalla CFC e non distribuiti. Successivamente la società ricorrente impugnò l'avviso di accertamento, proprio per l'incompatibilità dell'art 167 TUIR con l'art. 7 della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Cipro e Italia. Inoltre, tra i vari motivi del ricorso la S.p.A. fece valere anche la sussistenza delle esimenti previste dall'art. 167, comma 5, lett a) e b), TUIR, della disciplina italiana.

La CTP di Bergamo è giunta ad un'importante conclusione secondo la quale, qualora tra l'Italia e il Paese ospitante la società CFC, sia in atto una convenzione basata sul modello OCSE, la disciplina CFC deve cedere il passo alle disposizioni delle convenzioni internazionali. Le motivazioni della CTP di Bergamo si fondano sull'assunto che l'art. 7 del Modello OCSE vieti agli Stati contraenti di tassare per trasparenza il reddito della società estera, se non con la percezione dei dividendi. Secondo l'A., però, la CTP non dà una motivazione soddisfacente, in considerazione del fatto che avrebbe dovuto approfondire la questione dell'incompatibilità del regime CFC con i trattati internazionali stipulati secondo il Modello OCSE, sviscerando le posizioni già espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza internazionale. Tale lacuna motivazionale si aggrava dal momento che non fornisce un richiamo all'autorevole interpretazione fornita dalla OCSE nel Commentario al modello di convenzione contro le doppie imposizioni al par. 23, art. I, secondo cui i regimi CFC non contrastano con le disposizioni del Modello stesso. Vero è che il trattato con Cipro è stato concluso prima delle modifiche apportate nel 2003 al modello citato e questo, secondo l'A. potrebbe giustificare la mancata rilevanza riconosciuta dalla CTP di Bergamo al commentario.

Un ulteriore aspetto di attrito con il diritto internazionale è rappresentato dal fatto di dover presentare, secondo le disposizioni del nostro ordinamento, pur in presenza di un regime di scambio di informazioni (garantito dalla direttiva 77/799/CEE), un interpello disapplicativo. Per quanto concerne invece la questione della libertà di movimento dei capitali si pone un'ulteriore questione da risolvere e, vista la parziale sovrapposizione tra libertà di stabilimento e quella di circolazione dei capitali, si potrebbe ritenere che la prima abbia un'ampiezza maggiore e sia meritevole quindi di maggior tutela rispetto a quella di stabilimento. In sede di bilanciamento di interessi contrapposti, cioè quello fiscale da un lato e quello della tutela della libertà dall'altro, occorre individuare quello che tra i due prevale.

Infine, l'A. esamina un'ultima perplessità emersa sulla compatibilità con la direttiva madre-figlia e ritiene che la valutazione di compatibilità del regime interno con il diritto comunitario secondario deve fondarsi sull'assunto che, pur ammettendo, come avviene in Italia, che il paese di residenza del socio ammette l'accreditamento delle imposte estere pagate dalla CFC, eliminando così la doppia imposizione economica, non è detto che ciò sia considerato compatibile con il diritto comunitario, una volta che l'Italia abbia deciso di applicare il sistema di esenzione per la tassazione dei dividendi. La compatibilità con la direttiva madre-figlia, secondo parte della dottrina, è fortemente in dubbio sia per i regimi che si basano sul *deemed dividend approach*, che per quelli che si basano su un approccio per trasparenza. In quest'ultimo caso, infatti, la tassazione per trasparenza si ritiene comprometta il sistema di ripartizione del potere impositivo stabilito dalla direttiva. Spetterà, secondo quanto afferma l'A., alla giurisprudenza riempire questo concetto di contenuti. (EF)

**“L’Agenzia delle entrate illustra la disciplina dei dividendi da Stati o territori <<black list>>”**, di M. GIACONIA e A. PREGAGLIA, nel Corr. Trib. 42/2010, pag. 3466.

Gli AA. commentano la circolare n. 51/E del 2010 e, in particolare, il paragrafo 8 in cui è illustrata la disciplina dei dividendi provenienti dagli Stati o territori a tassazione privilegiata che prevede un regime di tassazione più penalizzante per il socio italiano percettore rispetto a quello ordinariamente applicabile ai dividendi di fonte estera. Di particolare rilevanza sono i chiarimenti in merito ai dividendi percepiti tramite società “holding” intermedie di Paesi dell’UE e alle regole di priorità applicabili in caso di utili provenienti sia da Paesi “*black list*” che da Paesi “*white list*”. Con riferimento al caso delle “holding” intermedie la circolare chiarisce il concetto di utile proveniente dalla società partecipata al termine della catena partecipativa (nel caso di specie, una società *black list*), affermando che rilevano solo i proventi qualificabili come utile “ai fini della legislazione fiscale interna” e ciò sia con riguardo ai flussi reddituali tra “*conduit company*” e socio residente in Italia, sia in relazione ai rapporti intercorrenti tra società intermedia e società “*black list*”. Si ritiene che la circolare, con il termine “legislazione fiscale interna”, abbia inteso riferirsi alla legislazione fiscale italiana, in quanto una diversa conclusione porterebbe a tassare in Italia un reddito qualificato da una disciplina estera e questo non sarebbe accettabile. (SG)

**“Per i servizi infragruppo la disapplicazione del regime CFC dipende dall’interpello”**, di L. MIELE, in Corr. Trib. 8/2011, pag. 607

L’A. esamina alcune delle risposte fornite dall’Agenzia delle entrate, in occasione di “Telefisco 2011”, in materia di applicazione della disciplina CFC, soffermandosi sull’esimente, di cui all’art. 167, comma 5, lett a), del TUIR, che stabilisce come il regime antielusivo non si applica se il soggetto non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come principale attività nel territorio di insediamento; sulle prestazioni infragruppo assimilate ai *passive income* e, infine, sulle *trading companies*.

In generale, afferma che la concreta applicazione della nuova disciplina sulle CFC dipenderà dalle risposte che l’Agenzia delle entrate fornirà in tema di istanze di interpello disapplicativo.

Le fattispecie per le quali i contribuenti dovranno presentare preventivamente un interpello disapplicativo, seguendo la prassi amministrativa, aumenteranno e confluiranno in Agenzia in un arco temporale ristretto, con tutte le conseguenze che ciò comporta.

In merito al tema dell’inapplicabilità del regime antielusivo basata sul radicamento con il territorio di insediamento, in linea con quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E, l’A. ribadisce che con “territorio” si fa riferimento al mercato di sbocco o di approvvigionamento.

Nel corso di “Telefisco 2011” l’Agenzia delle entrate, in merito al caso di una società “*black list*” che svolge attività di produzione, ha affermato che non è riconosciuto automaticamente il requisito del radicamento con il territorio di insediamento, essendo necessario valutare lo svolgimento di tale attività in sede di esame del caso concreto, ritenendo verosimile che ciò accada, perlomeno dal punto di vista degli approvvigionamenti.

Con riguardo alle risposte fornite in merito alle prestazioni infragruppo, assimilate dalla norma ai *passive income*, la posizione dell’Agenzia resta salda al dato letterale che fa riferimento a tutte le prestazioni infragruppo. Non sono, cioè, automaticamente escluse dal computo dei *passive income* i servizi infragruppo estero su estero, né i servizi resi a società del gruppo, dotate di una effettiva sostanza economica oltre che di una struttura ed organizzazione reale, che non svolgono attività di godimento prive di contenuto imprenditoriale.

La risposta che ha generato nell’A. maggior perplessità riguarda le “*trading companies*”. E’ stato chiesto se le operazioni di compravendita di merci e prodotti finiti effettuate con controparti appartenenti allo stesso gruppo possono essere considerate servizi intercompany. Per l’agenzia, la

verifica di elementi volti ad escludere la sussistenza di una situazione elusiva è da ricondurre alla valutazione da operare in sede di interpello, nonostante l'attività delle *trading company*, nella fattispecie, si manifesti nella compravendita di beni. (EF)

**“Condizione della tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella italiana”** di M. PIAZZA, in Corr. Trib. 42/2010, pag. 3441.

Il reddito delle società estere controllate non localizzate in Paesi “*black list*” i cui proventi siano prevalentemente “*passive income*” o derivanti da “servizi infragruppo” deve essere tassato per trasparenza in capo ai soci se è assoggettato a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella applicabile ove la società fosse residente in Italia. Nella circolare n. 51/E del 2010 sono illustrati i criteri di verifica di tale parametro. In pratica, la circolare chiarisce le modalità con cui deve essere determinato il livello di tassazione effettiva della società estera (tassazione effettiva estera) e il livello di tassazione di confronto, al quale sarebbe stata assoggettata la società estera se fosse stata residente in Italia (tassazione virtuale interna). La circolare fornisce sia chiarimenti validi per il calcolo di entrambi i parametri, sia chiarimenti specifici per la tassazione estera e per quella interna.

In particolare, la circolare n. 51/E del 2010, per il confronto tra la tassazione “virtuale” domestica e quella effettiva estera precisa che:

- occorre fare riferimento, relativamente ad entrambi i termini del confronto, al carico effettivo di imposizione gravante sulla società estera. A tal fine, pertanto, occorrerà considerare l’*“effective tax rate”*;
- i due termini di raffronto devono essere omogenei. Quindi vanno prese in considerazione solo le imposte correnti e non anche le eventuali imposte anticipate e differite;
- a regime, sia l'imposta estera sia l'imposta italiana sono calcolate sul reddito imponibile al netto del riporto delle perdite pregresse secondo la legislazione localmente vigente.

La circolare n. 51/E del 2010 precisa inoltre che, in considerazione della finalità antielusiva del regime CFC, ai fini della determinazione dell’*“effective tax rate”* estero, si ritiene corretto tener conto di eventuali agevolazioni riconosciute dallo stato o territorio di insediamento ai soci della partecipata estera e, quindi, “in primis” al socio controllante residente in Italia. Ciò anche nel caso in cui si tratti di meccanismi di “*tax refund*” che la normativa locale prevede su base generalizzata, a prescindere dalla residenza del socio percettore.

Quanto alla rideterminazione virtuale del reddito prodotto dalla controllata estera essa va effettuata partendo dal bilancio d’esercizio (o rendiconto) della società estera, redatto secondo le disposizioni locali.

Secondo l’A. sarebbe stato opportuno che la circolare n. 51/E del 2010 avesse specificato che il raffronto tra livello di tassazione effettiva estera e livello di tassazione virtuale interna andava effettuato prendendo in considerazione la tassazione definita su base consolidata, depurata delle rettifiche di consolidamento di carattere permanente non riconosciute dalla disciplina italiana (es. esenzione integrale dei dividendi).(CLP)

**“La nozione di mercato rilevante nella disciplina delle *controlled foreign companies*”** di M. PISANI, ne Il fisco 3/2011, fasc. n. 1, pag. 371.

L’A. dopo un breve cenno sulla disciplina delle CFC recata dall’art. 167 del TUIR e sulle cause di disapplicazione contemplate dalla norma stessa, analizza le molteplici modifiche introdotte dalle disposizioni di cui al D.L. 78/2009.

In generale, le modifiche mostrano una rigidità scaturente dall’esigenza di contrastare quei paesi che fanno della concorrenza fiscale dannosa la propria fonte di sostentamento. Tale rigidità è indirizzata ad onerare il soggetto passivo della dimostrazione dell’esistenza di valide ragioni

economiche alle proprie scelte imprenditoriali e della relativa legittimazione fiscale. Quest'ultima qualifica le scelte degli operatori per l'attività di accertamento, data la difficoltà nel dimostrare ragioni economiche diverse dal risparmio fiscale nel porre in essere "localizzazioni" di attività produttive in paesi a fiscalità privilegiata.

Un'importante innovazione riguarda il concetto di attività effettiva dell'entità radicata nel paese a fiscalità privilegiata. Nello specifico si è verificata la sostituzione del concetto di svolgimento di effettiva attività (industriale o commerciale) come principale attività svolta nello Stato in cui risiede l'entità stessa, con la previsione che tale attività sia svolta nello stato di insediamento. Il radicamento nel territorio del paese di residenza diviene un elemento di valutazione preminente rispetto al dato formale della sede e a tal proposito l'A. rimanda ai chiarimenti forniti dalla Circ. n. 51/2010 in merito proprio ai requisiti dell'attività svolta a titolo principale nel mercato dello stato a fiscalità privilegiata, sottolineando l'essenzialità della idonea struttura organizzativa (condizione necessaria ma comunque non sufficiente).

Si sofferma poi sull'estensione della nozione di mercato di riferimento fornita dalla citata circolare. Difatti, quest'ultima fornisce un'accezione che va oltre i confini politici del paese di residenza ma che si estende all'intera area geografica circostante, incluse le economie limitrofe al paese di insediamento. A suo avviso, tale estensione potrebbe risultare incoerente con il tentativo di contrastare le indebite politiche di allocazione.

Infine L'A. esamina l'applicazione della disciplina CFC anche ad imprese, stabilite in paesi compresi nell'emananda *white list*, con un livello di tassazione complessiva netta inferiore, per oltre il 50%, a quello nazionale e che presentino redditi in prevalenza derivanti da servizi infragruppo. L'esimente, di cui al comma 8-ter, mira ad armonizzare la disciplina ai principi comunitari, tra cui quello della libertà di stabilimento, delimitando i poteri degli stati membri alla possibilità di contrastare le sole costruzioni di puro artificio finalizzate esclusivamente al risparmio fiscale. (EF)

## Giurisprudenza

### Commissioni tributarie di merito

**Imposte e tasse – Convenzioni internazionali – Regno Unito – Rimborso del credito d'imposta – Art. 10 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni – Pagamento di dividendi a società residente nel Regno Unito – Giacenza media esigua dei titoli in portafoglio e altri elementi sintomatici dell'assenza di valide ragioni economiche – Rimborso del credito d'imposta sui dividendi – Non compete.**

Comm. Trib. reg. dell'Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, sez. X, 4 giugno 2010, n. 152, in Boll. Trib. 23/2010, pag. 1796.

Non compete alcun rimborso dei crediti d'imposta derivanti dai dividendi distribuiti da una società italiana a una società inglese, ove l'Amministrazione finanziaria abbia constatato l'acquisizione di rilevanti quantità di titoli azionari italiani in prossimità del pagamento della cedola e la loro sollecita dismissione a seguito del pagamento, nonché la disponibilità modesta delle stesse azioni nel restante periodo, con il criterio della giacenza media mensile dei titoli, dovendosi ritenere dimostrato che tale società inglese abbia effettuato una provvisoria utilizzazione dei titoli azionari italiani in prossimità del pagamento dei dividendi stessi al solo fine di poter beneficiare del credito d'imposta convenzionale senza valide ragioni economiche, considerato anche che la stessa società inglese non si è mai assunta rischi di mercato, quale la quotazione borsistica, né rischi di cambio.

### Dottrina

**“Note sull’art. 113 TUIR dopo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E/2010”** di R. DOLCE, in Strum. Fin. e fisc. 2/2011, pag. 135.

Il positivo esperimento dell’interpello preventivo previsto dall’art. 113 del TUIR consente di riclassificare, ai soli fini fiscali, le partecipazioni ricevute alla stregua dei pregressi crediti, con la conseguenza che le successive svalutazioni o perdite realizzate su tali partecipazioni saranno deducibili, rispettivamente, ai sensi degli artt. 106, comma 3, e 101, comma 5, del TUIR.

Secondo quanto chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2010:

- l’istanza di interpello si intende “preventiva” “se presentata ... centoventi giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è operata l’acquisizione di partecipazioni o la conversione di crediti in partecipazioni”, essendo tale periodo il termine ordinario entro cui l’Amministrazione deve fornire la propria risposta. A tale riguardo – osserva l’A. – emerge con evidenza il problema della compatibilità tra i tempi concessi per la risposta all’interpello e quelli, spesso brevi, in cui le operazioni di recupero devono essere perfezionate, onde evitare l’ulteriore aggravarsi della situazione del debitore, con conseguenti dubbi in merito all’idoneità dello strumento prescelto;
- gli effetti giuridici conseguenti all’eventuale risposta favorevole all’interpello si producono a condizione che i competenti Organi di Vigilanza non abbiano a sollevare, anche *ex post*, “obiezioni in ordine alla regolarità dell’operazione presentata in istanza”. Tenuto conto delle modifiche apportate alla normativa di Vigilanza, che hanno abolito il controllo/comunicazione preventivo di tali operazioni da parte della Banca d’Italia, appare evidente, secondo l’A., come tale impostazione pregiudichi la certezza del quadro normativo che invece dovrebbe caratterizzare gli interventi di che trattasi;
- in caso di risposta positiva all’interpello, l’eventuale differenza negativa tra il valore di iscrizione della partecipazione e il valore fiscale del credito *ante* conversione, non rileva autonomamente come perdita su crediti *ex art.* 101, comma 5, del TUIR, bensì concorre alla svalutazione dei crediti fiscalmente deducibile *ex art.* 106, del TUIR. Fanno eccezione a tale regola le operazioni di conversione di crediti attuative di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-*bis* della Legge Fallimentare, per le quali il suddetto differenziale rileva come perdita su crediti: i) a partire dalla data in cui il decreto del Tribunale che omologa l’accordo sia divenuto definitivo e ii) sempre che ciò avvenga nel medesimo periodo di imposta della conversione;
- in caso di accoglimento dell’istanza, la eventuale plusvalenza scaturente dalla successiva cessione della partecipazione, per la parte eccedente il valore nominale (originario) del credito, è ammessa al regime di esenzione di cui all’art. 87 del TUIR, sussistendone i relativi requisiti. L’A. osserva che tale interpretazione, se da un lato vantaggiosa per il contribuente, pone rilevanti problemi operativi specie laddove la banca abbia acquisito il credito oggetto di conversione da terzi;
- in caso di mancata presentazione dell’interpello, rileva il comportamento contabile espresso in bilancio, con la conseguenza che l’eventuale differenza (negativa) tra valore di iscrizione della partecipazione e valore contabile del credito sostituito deve intendersi riferita a quest’ultimo ed assume rilevanza ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR, qualora ne sussistano le condizioni (requisiti di certezza e precisione), da ricondurre *in primis* al trasferimento dal cedente al cessionario di tutti i rischi e benefici economici connessi.

Dei suddetti chiarimenti dovranno tenere idoneamente conto le banche interessate alle operazioni di che trattasi, anche in una prospettiva di valutazione dell'opportunità di presentare o meno l'istanza di interpello. (PT)

**“Scambio di partecipazioni mediante conferimento: un “condivisibile ripensamento” dell’Agenzia delle Entrate”** di G. LEONI e A. DE NIGRIS, in Boll. Trib. 2/2010, pag. 104.

Con la Circolare 17 giugno 2010, n. 33/E, l’Agenzia delle entrate si è nuovamente occupata della norma sugli scambi di partecipazioni mediante conferimento e, facendo proprie le argomentazioni suggerite in dottrina (cfr., in particolare, Circolare Assonime n. 20 del 12 aprile 2007 e Norma di comportamento dei Dottori Commercialisti n. 170 del 2008), ha corretto il proprio orientamento in ordine allo *status* secondario del regime disciplinato dall’art. 177, secondo comma, del TUIR, rispetto al regime “realizzativo” disciplinato dall’art. 9 del menzionato decreto.

La pronuncia in commento afferma, in particolare, che il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR, gode, sotto il profilo sistematico, di pari dignità rispetto all’art. 9 del TUIR, trovando automaticamente applicazione al posto di quest’ultimo quando ne ricorrono i presupposti di legge; esso, pertanto, può operare tanto con riferimento alle operazioni di scambio finalizzate ad un’aggregazione d’imprese *ex novo*, quanto alle operazioni di mero riassetto all’interno di uno stesso gruppo imprenditoriale. Resta ovviamente fermo, in presenza di operazioni prive di valide ragioni economiche sottese e poste in essere con la finalità di aggirare le norme tributarie per ottenere un indebito risparmio fiscale, il potere di sindacato dell’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 o dell’abuso del diritto.

In merito agli orientamenti pregressi dell’Amministrazione, si ricorda che: i) con Risoluzione 22 marzo 2007, n. 57/E, l’Agenzia aveva esaminato la problematica attinente una operazione di “scambio di azioni” domestico attuato, nell’ottica di una politica di riorganizzazione interna del gruppo, da soci, persone fisiche, attraverso conferimento, con cui la conferitaria avrebbe acquisito il controllo di un’altra società, secondo il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177 del TUIR. In quell’occasione, sulla falsa premessa di un rapporto di specialità dell’art. 177, secondo comma, del TUIR, rispetto alla disciplina ordinaria dei conferimenti (imperniata sul valore normale dei beni conferiti ai sensi dell’art. 9 del TUIR), aveva ritenuto che la *ratio* del menzionato articolo fosse quella di favorire le operazioni di “aggregazione aziendale” da parte del soggetto conferitario nel caso in cui lo stesso avesse assunto *ex novo* il controllo della società *target* e che, pertanto, tale disposizione non fosse applicabile nel caso di specie, dal momento che il conferimento delle azioni della società *target*-operativa veniva realizzato da «soci, persone fisiche, che erano anche i soci della società conferitaria»; ii) con la successiva Risoluzione 18 novembre 2008, n. 446/E, l’Agenzia delle entrate aveva parzialmente modificato la propria posizione, ammettendo l’applicabilità dell’articolo 177, comma 2, del TUIR, alle operazioni delle specie, a condizione, tuttavia, che le stesse fossero effettuate per valide ragioni economiche, e che, quindi, la ragione prevalente dello scambio non risiedesse nella volontà di transitare “in neutralità fiscale” dal regime di tassazione Irpef, riservato alle persone fisiche non imprenditori, a quello più favorevole dell’Ires. Anche tale pronuncia appariva fortemente criticabile, laddove valorizzava, ai fini della applicazione dell’art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, il solo perseguimento di un vantaggio tributario, indipendentemente dalla sussistenza di un aggiramento di obblighi o divieti imposti dall’ordinamento. (PT)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **IRES – Norme generali sul reddito d’impresa – Inerenza – Dimostrazione del beneficio conseguito dal comodante – Necessità.**

Cass., sez. trib. 21 gennaio 2011, n. 1389, ne Il fisco 6/2011, fasc. n. 1, pag. 908.

Non sono deducibili le quote di ammortamento riferibili a beni dati in comodato ad imprese terze se non è adeguatamente provato il beneficio conseguito dal comodante. In linea di massima, la circostanza che un bene venga concesso in comodato non fa venire meno la strumentalità e l’inerenza dello stesso e quindi la possibilità per il comodante di dedurre i relativi costi. Laddove il soggetto comodatario sia un soggetto estero, non è ravvisabile il requisito della territorialità richiesto ai fini dell’applicazione dell’agevolazione (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357).

### Commissioni tributarie di merito

#### **IRES – Norme generali sul reddito d’impresa – Competenza – Errata imputazione a periodo – Obbligo di riliquidazione dei periodi d’imposta ad opera dell’Ufficio – Art. 110, comma 8, del TUIR.**

Comm. Trib. prov. di Milano, sez. XL, 20 dicembre 2010, n. 332, ne Il fisco 6/2011, fasc. n. 1, pag. 911.

Gli accertamenti sull’errata imputazione a periodo non possono comportare mai il verificarsi di una duplicazione d’imposta (norma valevole per le rettifiche delle valutazioni, applicabile anche negli accertamenti sulla competenza fiscale).

## **REDDITI DI CAPITALE**

### Dottrina

“**La tassazione dei titoli atipici tra attualità ed ipotesi di riforma**” di P. BRACCIONI, in Strum. Fin. e Fisc. 2/2011, pag. 53

Nello scritto l’A. sostiene come la disciplina attuale dei titoli atipici di cui all’art. 5 del DL 30 settembre 1983 n. 512 (aliquota del 27%, obbligo di tracciabilità dei trasferimenti degli stessi) - che è rimasta immutata negli anni anche dopo le profonde modifiche della normativa tributaria che ha riguardato gli strumenti finanziari – non ha più ragioni per essere mantenuta e i fini anti abuso dai quali era stata ispirata alle origini non sono più attuali perché la legislazione tributaria italiana si è ormai dotata di strumenti legislativi che colpiscono efficacemente l’elusione fiscale.

L’A. ritiene che la mancata modifica della disciplina sia dovuta all’immutata diffidenza del legislatore rispetto a forme di strumenti finanziari non tipizzate né tipizzabili in base alla normativa civilistica e tributaria.

L'A. tende però a dimostrare che in un mercato finanziario sempre più globale, emittenti e strumenti finanziari possono, a causa dell'appartenenza ad ordinamenti diversi, avere caratteristiche assai dissimili dagli strumenti finanziari italiani senza con ciò costituire necessariamente presupposto per fenomeni di abuso.

L'A. conclude affermando che il rischio del mantenere in vita nell'attuale formulazione la normativa sui titoli atipici è quello di scoraggiare l'emissione in Italia di strumenti "ibridi" trasparenti e legittimi che perseguano scopi pienamente apprezzati e tutelati dall'ordinamento. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore ai 18 mesi – Riacquisto anticipato – Consulenza giuridica.**

Ris. Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2011, n. 11/E, ne Il fisco online.

L'Agenzia ha chiarito che l'operazione di riacquisto dei titoli obbligazionari prima della loro scadenza da parte dell'emittente non rientra tra le fattispecie che ricadono nella previsione di cui all'art. 26, comma 1, DPR 600/73.

L'ultimo periodo della richiamata disposizione prevede che, qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli simili con scadenza non inferiore a 18 mesi abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20%.

Ciò posto, l'Agenzia ritiene che, ai fini della non applicabilità della somma del 20%, il riacquisto da parte dell'emittente del titolo obbligazionario non deve essere finalizzato all'estinzione del prestito prima del decorso del periodo di 18 mesi e, pertanto, non deve comportare, di fatto, l'anticipazione al di sotto del suddetto periodo minimo, della scadenza originaria del titolo stesso.

E' necessario, inoltre, che la società emittente si impegni a destinare i titoli dalla stessa riacquistati alla negoziazione sul mercato.

L'Agenzia ritiene soddisfatta tale condizione qualora i titoli rimangono in circolazione per almeno 18 mesi nel periodo di durata degli stessi.

Conseguentemente, qualora alla data di scadenza del prestito non risulti verificato il requisito dell'effettiva circolazione dei titoli, per almeno 18 mesi, ancorché non continuativi, l'emittente è in ogni caso tenuto al pagamento della somma del 20% sull'ammontare degli interessi e altri proventi complessivamente corrisposti.

### **REDDITI DI IMPRESA**

#### **Dottrina**

**“La determinazione del reddito della stabile organizzazione personale”**, di S. CHIRICHIGNO e V. CIRIMBILLA, in Corr. Trib. 2010, pag. 3417.

Gli AA. commentano la sentenza n. 8488 del 9.4.2010 con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della stabile organizzazione "personale" e che contiene alcuni spunti in merito ai requisiti minimi necessari per considerare sussistente una stabile organizzazione produttiva di redditi tassabili. Osservano, tuttavia, gli AA. che la sentenza non sembra aver affrontato compiutamente la questione relativa all'individuazione dei redditi dell'impresa estera effettivamente attribuibili alla stabile organizzazione e quindi tassabili in Italia. Sul punto, vengono

esaminate le conclusioni raggiunte dall'OCSE nel "Report" del 2010 sull'attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione costituita dal cd. "agente dipendente". Il Modello OCSE, con riferimento ai redditi di impresa, disciplina la tassazione dei proventi prodotti in uno Stato da un'impresa residente in un altro Stato, in base al principio per cui detti redditi possono essere tassati solo dallo Stato di residenza dell'impresa a meno che questa non operi nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione. Successivamente il Modello detta la regola generale per la determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione, che deve coincidere con il reddito che la stessa avrebbe conseguito se fosse stata un'impresa distinta e indipendente dalla casa madre. Secondo gli AA. la prassi dell'Amministrazione finanziaria italiana di determinare il reddito tassabile della stabile organizzazione mediante una semplice ripartizione del reddito globale dell'impresa estera è illegittima. Ciò in quanto essa sembra confliggere con i principi OCSE secondo i quali la ripartizione dell'utile dell'impresa estera è consentita esclusivamente quando tale metodologia di computo del reddito possa effettivamente considerarsi una consolidata consuetudine dello Stato e quando il risultato ottenuto non confligga con il principio dell'"*arm's length*". Viene posta la questione se, nel caso di attribuzione di apposite *fees* all'impresa "agente dipendente", sussista comunque un reddito assoggettabile a tassazione attribuibile alla stabile organizzazione. Il Report OCSE fornisce una risposta affermativa, rigettando espressamente l'impostazione definita "*single taxpayer approach*". Secondo tale metodo il reddito imponibile delle stabili organizzazioni costituite dall'agente dipendente deve essere sempre pari a zero, posto che nessun altro reddito sarebbe ad esse attribuibile dopo la determinazione della remunerazione dei servizi prestati dall'impresa dell'agente. (SG)

**"L'inerenza dei compensi corrisposti agli amministratori di società",** di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 2010, pag. 3283.

L'A. commenta la risposta fornita il 30 settembre 2010 dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interrogazione parlamentare che, in merito ai compensi attribuiti agli amministratori di società, ne ha riconosciuto la deducibilità in sede di determinazione del reddito di impresa, discostandosi in tal modo dal principio espresso dalla Corte di Cassazione che, nell'ordinanza n. 18702 del 2010, aveva escluso la loro deducibilità. La deducibilità dei compensi degli amministratori è stata condizionata al rispetto, tra l'altro, del principio di inerenza, in merito al quale la giurisprudenza della Cassazione si è espressa in modo difforme, diversamente dalla "non sindacabilità" della congruità dei compensi corrisposti agli amministratori, con riferimento alla quale l'orientamento prevalente dei giudici di legittimità è a favore, perché, a differenza del passato, l'attuale art. 95, comma 5, del TUIR, non stabilisce limitazioni al riguardo. (SG)

**"Modello per lo scomputo delle perdite della *fiscal unit* dai maggiori imponibili accertati",** di A. MASTROBERTI, ne Il fisco 2010, fasc. 1, pag. 6958.

L'A. analizza la procedura disegnata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2010 che richiede alla società consolidante, in particolare, di ricostruire, mediante presentazione in via telematica di un apposito modello (più precisamente, si tratta del modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale), le specifiche vicende connesse alla maturazione di tali perdite attraverso la compilazione di due prospetti (quadro US e quadro UP), ciascuno dei quali va collocato, temporalmente, avendo a mente l'esercizio oggetto di rettifica, da indicare preliminarmente nel frontespizio del modello stesso. In tale modello, per scomputare le perdite pregresse della *fiscal unit* dai maggiori imponibili emersi in sede di accertamento, trovano spazio le sole perdite maturate in costanza di opzione, non già utilizzate per altri versi e che sono ancora nella disponibilità del gruppo consolidato. L'A. esamina

nel dettaglio la composizione del modello, nonché i termini e le modalità di presentazione dello stesso. (SG)

**“Spetta la *participation exemption* sulle società in *start up*?”**, di A. PACIERI e F. M. SILVETTI, in Dial. Trib. 6/2010, pag. 626.

L'articolo tratta dell'applicazione della “*participation exemption*” alle plusvalenze su società in fase di avvio (cd. *start up*). Secondo gli AA. l'esclusione dalla *pex* darebbe luogo a conseguenze paradossali di varia natura, prima di tutto in relazione al requisito triennale minimo di possesso. Essi ritengono che una pregiudiziale inapplicabilità del regime *pex* alle società in fase di avvio non possa essere sostenibile, considerando che alla plusvalenza realizzata in esenzione corrisponderà, con piena simmetria, l'imposizione periodica degli utili che potranno essere successivamente prodotti proprio in virtù delle attività organizzative e preparatorie completate a monte. La “*participation exemption*” è, infatti, subordinata anche al requisito della cd. commercialità del soggetto le cui partecipazioni sono trasferite e, pertanto, escludere la *pex* per le società in *start up* costringerebbe chi vuole avviare nuove iniziative produttive ad acquistare una società già operante, anche in un settore diverso dal proprio, per mantenere il precedente requisito dell'operatività, con il rischio di esporsi anche a censure di elusione. (SG)

**“Consolidato fiscale nazionale: riflessioni in tema di attuazione del rapporto obbligatorio d'imposta”** di F. PADOVANI, Riv. Dir. Trib. 12/2010, I, pag. 1189.

Compiuta una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento, l'A. analizza i riflessi della disciplina del consolidato fiscale sulla soggettività tributaria delle partecipanti al consolidato.

Evidenziate le significative differenze esistenti tra la disciplina del consolidato e quella della trasparenza l'A. concorda con la conclusione a cui è giunta una parte della dottrina circa la permanenza in capo a ciascuna delle società partecipanti al consolidato di un'autonoma e distinta soggettività propria.

Secondo l'A. tale conclusione risulterebbe confermata anche dalla disciplina delle rettifiche di consolidamento le quali, ancorché formalmente intervenenti sull'imponibile del consolidato in quanto materialmente effettuate sulla dichiarazione di gruppo, sono in realtà destinate ad incidere solo sulla determinazione dell'imponibile proprio delle singole società partecipanti.

Sicché in definitiva, tali rettifiche non fanno altro che confermare la permanenza della capacità contributiva in capo alle singole società rientranti nel perimetro del consolidamento.

L'A. affronta poi lo spinoso tema del riparto della responsabilità tra consolidante e consolidate per i casi in cui, in esito ad attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, si pervenga all'accertamento di una maggiore imposta ovvero si disponga l'irrogazione di sanzioni.

Il sistema assegna un ruolo primario alla società controllante, cui resta attribuita la funzione di responsabile sia per i maggiori importi accertati in capo al gruppo a titolo di imposta complessiva globale sia per un importo pari alle sanzioni irrogate.

Essendo l'imposta globale complessiva la somma (ancorché algebrica) delle imposte dovute da ciascuna società, questo significa che è da escludere che l'adempimento delle obbligazioni tributarie cui è tenuta la controllante si correli ad una capacità contributiva propria di quest'ultima.

Detto adempimento è piuttosto da configurare quale riflesso della sommatoria delle capacità contributive proprie delle società facenti parte del consolidato, risolvendosi semplicemente in un obbligo posto dal legislatore a carico della controllante che è soggetto diverso dalla controllata la cui capacità contributiva viene interessata dal prelievo.

A tal proposito l'A. ritiene che la figura della sostituzione sia quella che meglio si confà all'istituto del consolidato anche se se ne differenzia per il fatto di non essere imposto *ex lege* ma di essere il

frutto di una manifestazione di volontà della controllante e delle controllate, la quale si formalizza nell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 TUIR.

Conseguenza della riconduzione della disciplina del consolidato alla sostituzione è l'attribuzione dell'obbligo di rivalsa sulle singole consolidate, obbligo da individuarsi nella disposizione generale sulla sostituzione d'imposta di cui all'art. 64 DPR 600/1973.

Ulteriore conseguenza è l'instaurazione di un fenomeno di coobbligazione solidale per il caso in cui la consolidante operi non correttamente il versamento dell'imposta complessiva globale.

Si tratta di un rapporto di normale solidarietà passiva, in base al quale l'amministrazione finanziaria è legittimata a pretendere indistintamente l'imposta complessiva globale conseguente alla rettifica della dichiarazione presentata dalla consolidata tanto nei confronti di quest'ultima quanto nei confronti della consolidante. E ciò in quanto, spiega l'A, nel consolidato, "la responsabilità solidale costituisce la conseguenza di una precisa opzione del soggetto passivo" (titolare del rapporto obbligatorio dell'imposta) e del garante (titolare del rapporto dipendente), cosicché, una volta esercitata congiuntamente l'opzione per la tassazione del reddito su base consolidata, sia la consolidata che la consolidante hanno accettato gli effetti scaturenti da tale regime opzionale.

Il regime di solidarietà si configura anche nel particolare caso in cui la dichiarazione della consolidata abbia esposto una perdita fiscale, utilizzata in sede di dichiarazione di consolidamento e la rettifica dell'Amministrazione finanziaria si sostanzia in una riduzione di detta perdita.

Il meccanismo di trasferimento della perdita in regime di consolidato fa sorgere una responsabilità in capo alla controllata per la restituzione dell'imposta corrispondente alla perdita monetizzata che si somma alla responsabilità propria della consolidante per il pagamento della maggiore imposta complessiva globale pari alla monetizzazione della perdita medesima.

L'A. passa ad esaminare i riflessi del rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le obbligazioni facenti capo rispettivamente alla consolidata e alla consolidante nella fase di controllo e nella conseguente emanazione degli atti di accertamento di primo e di secondo livello. A tal riguardo osserva che quando l'amministrazione finanziaria procede all'accertamento nei confronti di una società facente parte di un gruppo che ha optato per la tassazione su base consolidata non si è solo in presenza di due fattispecie collegate tra loro da un vincolo di pregiudizialità-dipendenza, ma la stessa azione di recupero è articolata attraverso l'emanazione di due distinti atti (quello di primo e quello di secondo livello).

L'avviso di accertamento di primo livello, che è quello attraverso il quale l'Agenzia rettifica la dichiarazione della società consolidata procedendo all'accertamento di un maggior reddito, è destinato ad incidere sul rapporto obbligatorio di imposta facente capo alla consolidata, mentre l'avviso di accertamento del secondo livello, finalizzato alla rettifica della dichiarazione di consolidamento, è deputato ad incidere sul rapporto dipendente della consolidante.

L'A. chiarisce che essendo entrambi gli avvisi di accertamento destinati ad incidere sia sul rapporto pregiudiziale che su quello dipendente, (secondo lo schema dell'accertamento del maggior reddito prima e della liquidazione della relativa imposta poi) nell'eventuale processo che si dovesse instaurare contro l'avviso di primo livello così come quello avverso l'avviso di secondo livello, la consolidata e la consolidante dovranno essere considerate litisconsorti necessari.

La pregiudizialità-dipendenza dei due giudizi rende assolutamente necessaria la sospensione del secondo in attesa della definizione del primo: infatti solo una volta che sia stato accertato con sentenza passata in giudicato l'*an* ed il *quantum* del maggior reddito sarà possibile determinare la maggiore imposta complessiva globale eventualmente dovuta.

Al riguardo l'A. segnala gli effetti distorsivi derivanti dalla scissione a livello procedimentale tra le fasi di accertamento e di liquidazione cui corrisponde l'emanazione di due differenti avvisi di accertamento: quello di primo e quello di secondo livello nonché le importanti soluzioni in ordine a questa problematica contenute nel DL 78/2010 che ha introdotto, nel corpo del DPR 600/73, l'art. 40-bis riguardante una specifica disciplina dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime di tassazione su base consolidata. (EM)

**“Il nuovo regime di parziale rilevanza delle riserve tecniche del ramo vita: una <<Robin Tax>> per le compagnie assicurative?”** di D. STEVANATO, in Dial. Trib.5/2010, pag. 502.

La Manovra correttiva (DL n. 78/2010) è intervenuta sulle riserve tecniche del ramo vita stabilendo che la variazione delle riserve tecniche concorre, dal 2010, a formare il reddito non più interamente, bensì in una percentuale pari ad un certo rapporto (cioè una frazione in cui al numeratore figurano i ricavi e proventi imponibili, ed al denominatore il totale complessivo dei ricavi e proventi, compresi quelli esenti o esclusi) e comunque in un intervallo compreso tra il 95 e il 98,5%).

L'A. affronta nell'articolo una questione piuttosto discussa in dottrina e cioè se la nuova disposizione determini effetti permanenti di indeducibilità. Si potrebbe a prima vista ritenere che l'intervento del legislatore abbia inteso limitare la deducibilità di un componente negativo di reddito, derivante dai rapporti con gli assicurati. Considerato che le riserve tecniche, nel ramo vita, misurano il debito (calcolato secondo le norme di settore) della compagnia assicurativa verso gli assicurati, a fronte delle future prestazioni (previdenziali e non) dovute agli stessi, la limitata rilevanza della variazione delle riserve potrebbe appunto essere interpretata come una disposizione capace di incidere sulla misura della deducibilità di un esborso (futuro), secondo una logica già seguita dal legislatore in altri settori (il riferimento è in specie alla parziale indeducibilità degli interessi passivi delle banche).

Tuttavia l'A. suggerisce una diversa lettura, sostenendo il carattere meramente temporaneo della parziale indeducibilità (o in tassabilità) della variazione della riserva.

Infatti la parziale indeducibilità del componente negativo manifestatosi con l'iniziale storno dei ricavi dell'esercizio (variazione aumentativa della riserva, onde rinviare al futuro la tassazione dei premi riscossi o comunque maturati nell'esercizio) comporta che una quota dei predetti ricavi (compresa tra l'1,5 ed il 5%) sarà tassata nell'esercizio, non concorrendo ad alimentare la rimanenza passiva fiscale. Quando tuttavia, in un esercizio successivo, avrà luogo il pagamento della prestazione all'assicurato, a fronte della quale erano stati percepiti i premi, vi sarà una variazione uguale e contraria, di carattere diminutivo, della riserva tecnica. E tale variazione concorrerà a formare il reddito dell'esercizio sempre in misura parziale, nel già visto intervallo (tra il 95 e il 98,5%).

Se così non fosse, si produrrebbe la tassazione di una ricchezza inesistente, giacché una parte dei premi (compresa tra l'1,5 ed il 5%) sarebbe tassata due volte: una prima volta al momento della variazione in aumento della riserva, ed una seconda volta all'atto della diminuzione della riserva, in corrispondenza del pagamento delle prestazioni agli assicurati.

Il possibile andamento “bifasico” della variazione delle riserve tecniche conferma che la nuova disposizione è una norma sulla competenza interna, avente effetti temporanei e di *timing*, con successivo riassorbimento del componente stimato – e reso indeducibile al momento della riservazione – all'atto del suo effettivo manifestarsi, ed esclude al tempo stesso una diversa lettura. (CLP)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

**Redditi di impresa – Imputazione dei costi e dei ricavi – Principio di competenza – Imputazione delle perdite su crediti – Va operata riguardo al periodo d'imposta di certezza della non soddisfacibilità del credito.**

**IRES – Redditi di impresa – Perdite su crediti – imputazione al periodo d'imposta di certezza della non soddisfacibilità del credito – Necessità per il contribuente di provare azione di recupero o sentenza di fallimento del debitore – Non sussiste.**

Cass., sez. trib. 29 ottobre 2010, n. 22135, in Boll. Trib. 1/2011, pag. 73.

L'art. 66, terzo comma (ora art. 101, quinto comma) del TUIR, che prevede la deduzione delle perdite su crediti, quali componenti negative del reddito d'impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può essere soddisfatto, perché in quel momento si concretizzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità; diversamente opinando, del resto, si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa, mentre infine la prova della sussistenza dei suddetti elementi non impone né la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito, né che sia intervenuta sentenza di fallimento del debitore.

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Dottrina

**L'incentivo all'esodo tra giurisprudenza comunitaria e norme decadenziali"** di A. RUSSO, ne Il fisco 7/2011, fasc. n. 1, pag. 1006.

L'articolo si occupa del nuovo scontro giudiziale tra gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e i contribuenti di sesso maschile che si sono congedati dal lavoro in età inferiore ai 55 anni, sotto l'egida dell'art. 19 comma 4-bis TUIR, norma investita da due responsi della Corte di Giustizia europea e poi abrogata dal DL 223/2006.

Il citato art. 19 incentivava l'esodo lavorativo prevedendo che alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di attività dipendente dei lavoratori, in età superiore ai cinquanta anni se donne e cinquantacinque se uomini, si applicasse una tassazione con aliquota agevolata pari alla metà dell'aliquota applicata all'imposizione del trattamento di fine rapporto.

Tra il provvedimento di emanazione della norma e quello successivo di abrogazione si instaurava un contenzioso tra l'Agenzia delle Entrate e i lavoratori di sesso maschile che invocavano l'illegittimità della norma, contraddistinta sostanzialmente da una ingiustificabile disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato alle lavoratrici.

Nonostante ad oggi detta agevolazione sia stata abrogata molti altri lavoratori nella stessa posizione di coloro che avevano azionato la pretesa di cui sopra invocano il rimborso delle somme

versate per l'incentivo all'esodo, avanzando, in nome della decisione della Corte, istanza di rimborso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Questi ultimi negano la ripetizione delle maggiori somme versate in ragione di una circolare (la 62/E del 2008) che esclude l'ipotesi di rimborso nei confronti dei rapporti esauriti.

Nel nuovo contenzioso in atto il terreno del contraddittorio si è spostato sull'efficacia nel tempo della sentenza della Corte di Lussemburgo.

L'A. è del parere che il giudizio sulla promovibilità o meno dell'azione di rimborso delle somme versate per l'incentivo all'esodo non possa prescindere dall'esame della natura delle sentenze della Corte.

A tal riguardo l'A. afferma che le sentenze interpretative della Corte europea hanno natura di "regola casistica" e non di fonte normativa e che gli effetti *ex tunc* dell'interpretazione fornita non comportano comunque una reviviscenza dei rapporti esauriti. (EM)

## **Prassi Amministrativa**

### **Redditi di lavoro dipendente – Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività – Proroga al 2011.**

Circ. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2011, n. 3/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La circolare fornisce chiarimenti in relazione alla agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo d'imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività.

L'ambito oggettivo della disposizione è limitato alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (con esclusione quindi dei contratti collettivi nazionali di lavoro o degli accordi individuali tra datore di lavoro e dipendente) e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico e agli utili dell'impresa.

Nella circolare si afferma che, in applicazione del principio generale di libertà di forma non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare, cionondimeno riconducibili, a livello di fonti del diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione.

Ai fini della applicazione della imposta sostitutiva è condizione sufficiente l'attestazione del datore di lavoro, nel CUD, che le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e che esse sono state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Cassazione**

#### **Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – In genere – Rimborsi spese degli ispettori del lavoro – Regime fiscale.**

Cass., sez. trib. 14 gennaio 2011, n. 798, in Rass. Trib. cass. 1/2011

L'indennità di trasferta percepita dal lavoratore dipendente ha natura retributiva e deve, pertanto, qualunque sia la qualificazione adottata (indennità di trasferta, rimborso spese forfettario, rimborso

spese in genere) essere assoggettata ad IRPEF, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 48, quarto comma, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alla sostituzione operata dall'art. 3 D.Lgs. n. 314 del 1997) e, cioè, per la parte eccedente lire novantamila al giorno – al netto delle spese di viaggio – (importo così elevato dal precedente limite di lire sessantamila dall'art. 33, terzo comma, D.L. n. 41 del 1995, convertito nella L. n. 85 del 1995) per le trasferte fuori del territorio comunale, e integralmente – al netto delle spese di trasporto risultanti da documenti rilasciati dal vettore – per le trasferte nell'ambito del territorio medesimo.

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA CREDITO**

### **Dottrina**

**“I titoli derivanti da operazioni di *securitization*”** di C. VECCHIO, in Strum. Fin. e fisc. 1/2010, pag. 75.

I titoli emessi a seguito di operazioni di *securitization* non sono civilisticamente titoli obbligazionari perché la restituzione del capitale ed il loro rendimento dipende dall'incasso dei crediti sottostanti. Tali titoli possono invece essere assimilati ai derivati di credito nel senso che il diritto del portatore è una funzione di altri crediti di riferimento. Anche in caso di andamento favorevole degli incassi del portafoglio, tale da far sorgere il diritto al pagamento del credito incorporato nel titolo, questo diritto può essere fatto valere soltanto sul flusso derivante dal portafoglio stesso e non su altri attivi del patrimonio dell'emittente.

Sotto il profilo fiscale sono *ex lege* assimilati ai titoli obbligazionari emessi dalle società e come tali assoggettati al regime dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/1996.

Condizione fondamentale per l'applicazione dell'imposta sostitutiva è costituita dal deposito presso un intermediario dei titoli stessi. In caso contrario l'imposta sostitutiva viene applicata a cura dell'intermediario che eroga i proventi o dal soggetto che ha emesso i titoli.

Come per gli altri titoli obbligazionari si applica il regime di esenzione previsto nel caso in cui i beneficiari degli interessi siano dei soggetti non residenti.

La concessione dell'esenzione è tuttavia subordinata alla presenza di alcuni requisiti dettati dall'art. 6, D.Lgs. n. 239 del 1996, volti ad evitare essenzialmente fenomeni elusivi.

I titoli emessi dalla SPV vengono ulteriormente assimilati ai titoli ammessi a quotazione nei mercati regolamentati. La conseguenza di tale premessa porterebbe all'esenzione della tassa sui contratti di borsa a vario titolo, a meno che il collocamento dei titoli non avvenga presso soggetti privati.

La società veicolo (ed i suoi soci), nello svolgimento di ciascuna operazione di cartolarizzazione, permanendo il vincolo di destinazione del patrimonio separato, non risulta essere destinataria di alcun provento o interesse proprio che possa assumere rilevanza dal punto di vista fiscale, nei singoli periodi di imposta nei quali si svolge ciascuna operazione di cartolarizzazione. I risultati economici derivanti dalla gestione del patrimonio cartolarizzato, nel corso della realizzazione delle operazioni in esame, non entrano nella disponibilità della società veicolo, rimanendo quest'ultima estranea ad essi.

L'Amministrazione ritiene che non siano imponibili in capo alla società veicolo gli eventuali spread di periodo collegati a possibili disallineamenti temporali tra flussi finanziari del patrimonio cartolarizzato relativi all'incasso dei crediti acquisiti e al pagamento dei proventi promessi ai sottoscrittori o derivanti dal reinvestimento delle disponibilità liquide survalenti o ancora provocati dall'indebitamento necessario per far fronte alle scadenze.

In sostanza, si ritiene che il vincolo di destinazione dei patrimoni “segregati”, con riferimento a tale peculiare ipotesi, esclude a priori un profilo di possesso del reddito in capo al SPV rilevante ai fini tributari.

Tuttavia, rimane fermo che l'eventuale risultato di gestione del portafoglio crediti che residui una volta soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, e di cui la SPV risulti destinataria, deve essere attratto a tassazione nel momento in cui entra in possesso del percettore, quindi, a scadenza di ciascuna operazione di cartolarizzazione. (EM)

## **IPOTECARIE E CATASTALI**

### **Dottrina**

**“L. 13 dicembre 2010, n. 220 (cd. “legge di stabilità”) – La fiscalità indiretta dei *leasing* immobiliari dopo la “legge di stabilità” di E. ZANETTI, ne Il fisco 3/2011, fasc. n. 1, pag. 340.**

Dal 1° gennaio 2011, in seguito all'entrata in vigore della L. n. 220/2010, è modificata l'imposizione indiretta dei contratti di *leasing*. In particolare:

- al momento dell'acquisto dell'immobile da concedere in *leasing*, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura integrale (4%) anche nel caso si tratti di immobili strumentali e non più nella misura ridotta alla metà (2%);
- il contratto di *leasing* è soggetto a registrazione solo in caso d'uso;
- al termine del contratto di *leasing*, in caso di esercizio dell'opzione per il riscatto dell'immobile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. La misura fissa è applicata anche nel caso di trasferimenti di immobili rivenienti da contratti di *leasing* risolti per inadempimento dell'utilizzatore.

Il nuovo regime fiscale attiene soltanto l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale, restando invece confermato il regime IVA per gli atti di trasferimento degli immobili risultante dalle modifiche a suo tempo introdotte dal D.L. n. 223/2006.

Per i contratti di *leasing* in corso al 1° gennaio 2011, deve essere versata, entro il 31 marzo 2011, un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali da calcolare con le medesime regole applicabili prima delle modifiche introdotte dalla L. 220/2010 e applicando una riduzione di una percentuale del 4% per ogni anno di durata residua del contratto. Secondo l'A. l'imposta sostitutiva è applicabile soltanto ai contratti di *leasing* aventi ad oggetto fabbricati strumentali “per natura”, in ragione dell'esplicito rinvio operato dall'art. 1, comma 16, della L. n. 220/2010 al comma 10-sexies dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006, che riguarda solo la suddetta tipologia di immobili (FDA)

\*\*\*\*\*

Quanto sostenuto dall'A. in merito alla limitata applicazione dell'imposta sostitutiva ai soli fabbricati strumentali non è condivisibile, in quanto il riferimento effettuato dalla norma al comma 10-sexies dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006 serve esclusivamente per determinare la modalità di computo dell'imposta sostitutiva, e cioè che l'imposta sostitutiva deve essere ridotta dell'imposta di registro proporzionale sui canoni, e non invece per escludere dal suo ambito di applicazione i contratti di *leasing* aventi per oggetto immobili diversi da quelli strumentali (per es. quelli abitativi). Ciò è peraltro confermato dall'incipit della norma (“per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva ...” e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 riguardante le modalità di determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva, secondo cui “la misura dell'imposta sostitutiva è determinata applicando all'importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato l'aliquota nella misura rispettivamente del 2 per cento per i fabbricati strumentali e del 3 per cento per i fabbricati abitativi e successivamente scomputando le imposte proporzionali di cui all'art. 5 della Tariffa, parte prima del testo unico di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131, corrisposte in relazione al contratto di locazione dell'immobile ...” (in tal senso cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 12/E dell'11 marzo 2011; Assilea, Circolare Serie Fiscale, n. 39 del 22 dicembre 2010; Assonime, Circolare n. 3 del 15 febbraio 2011).

Le modifiche al trattamento tributario dei contratti di locazione finanziaria sono state commentate nella ns. Circolare n. 1 del 25 gennaio 2001, n. alla quale si fa rinvio. (FDA)

## IVA

### Dottrina

**“L’utilizzo del credito dell’incorporata nell’IVA di gruppo”** di M. RAVACCIA e G. SETTEPANI, in Boll. Trib. 1/2011, pag. 17.

L’argomento oggetto di analisi si basa sulla possibilità da parte di una società incorporante, appartenente al regime IVA di gruppo, di utilizzare il credito IVA della società incorporata, a seguito della fusione per incorporazione.

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema con la risoluzione n. 92/E del 22 settembre 2010, ritenendo il credito dell’incorporata non utilizzabile con argomentazioni secondo gli AA. poco convincenti per l’eccesso di timore dei profili elusivi dell’operazione.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, la *ratio* del provvedimento impedisce l’ingresso all’interno dell’IVA di gruppo di crediti maturati da altri soggetti in periodi precedenti all’adesione degli stessi al regime e quindi, anche in caso di incorporazione deve essere negato l’utilizzo del credito IVA dell’incorporata che non partecipava già, ante fusione, al gruppo IVA.

La risoluzione precisa inoltre che vi è anche una limitazione della disponibilità del credito da parte dell’incorporante, che può utilizzarlo solo ai fini della compensazione orizzontale ovvero può chiederne il rimborso.

Secondo l’A. il parere dell’Agenzia risulta penalizzante non solo per il gruppo, ma soprattutto per l’incorporante. Seguendo l’interpretazione ministeriale si giunge, infatti, ad un effetto paradossale in cui la società incorporante e aderente all’IVA di gruppo ha un trattamento peggiore rispetto a quello che gli sarebbe riservato se non fosse nel gruppo.

Ciò risulta in contrasto con la finalità che ha ispirato l’introduzione dell’IVA di gruppo che mira a permettere una più fluida compensazione tra posizioni creditorie e debitorie IVA all’interno del gruppo. (EF)

**“I riflessi e il recepimento delle nuove direttive IVA nell’ordinamento italiano”** di M. SPERA, Dir. Prat. Trib. 4/2010, I, pag. 585.

Nell’articolo viene diffusamente illustrato il cd. “pacchetto IVA” (*VAT package*.) adottato dal Consiglio UE il 12.2.2008 e recepito in Italia con il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, che ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema di tassazione IVA dei servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di rendere più semplici i rapporti tra operatori economici. Il nuovo art. 7-ter, del D.P.R. n. 633/72, prevede che i servizi generici resi a soggetti passivi stabiliti in Italia siano ivi tassati con riferimento al Paese di stabilimento del committente. Il luogo di stabilimento del committente assume quindi un ruolo determinante come luogo di tassazione. Un ruolo importante è anche attribuito alla stabile organizzazione del destinatario ai fini della corretta individuazione del luogo di rilevanza territoriale della prestazione; la presenza in Italia di una stabile organizzazione, infatti, fa sì che essa assuma la veste di soggetto individuato per tutte le operazioni rese o ricevute direttamente. Dal lato attivo, infatti, la circostanza che sia la stabile organizzazione a rendere la prestazione, comporterà l’attrazione a tassazione dell’operazione in Italia. Sono considerate “generiche” tutte le prestazioni con esclusione solo di cinque categorie: prestazioni di servizi su immobili, trasporto passeggeri, ristorazione e *catering*, locazione a breve termine di mezzi di trasporto e prestazioni didattiche, sportive, ricreative, fieristiche e simili. Per le prestazioni rese a privati consumatori viene invece confermata la regola generale di tassazione nel Paese del

prestatore e vengono mantenute le eccezioni già vigenti fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta a quelle sopra indicate.

Il nuovo sistema ha portato inoltre un ampliamento del concetto di soggetto passivo ai fini della individuazione della territorialità dei servizi, ricomprendendo anche gli enti non commerciali per i servizi ricevuti nell'ambito dell'attività istituzionale e gli enti non soggetti muniti di partita IVA, alla stregua di quanto già accadeva per gli acquisti intracomunitari di beni. E' stato anche ampliato il ricorso al meccanismo del *reverse charge* a tutte le ipotesi di operazioni effettuate da soggetti non residenti e, ai fini dell'attività di controllo, è stato previsto l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie anche con riferimento alle prestazioni di servizi. (SG)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IVA – Operazioni con soggetti residenti in paesi aventi regime fiscale privilegiato “*black list*” – Obbligo di comunicazione.**

Circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2011, n. 2/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La circolare analizza una serie di problematiche relative alla comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA delle operazioni con Paesi *black list*. Relativamente alle spese di trasferta dei dipendenti viene precisato che sono escluse dall'obbligo di comunicazioni le prestazioni di servizi (ad. es. prestazioni di trasporto, alberghiere) di cui fruisce il dipendente in occasione di trasferte in Paesi a regime privilegiato a condizione che dette spese siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall'impresa.

Con riguardo alle stabili organizzazioni viene chiarito che le stabili organizzazioni estere di soggetti italiani sono sempre tenute agli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori in *black list*.

Tale regola riguarda sia le stabili organizzazioni in Paesi *black list* che quelle in Paesi *white list*.

A proposito delle operazioni straordinarie viene chiarito che nel caso in cui nel corso dell'anno il soggetto obbligato alla comunicazione si estingua a seguito di un'operazione straordinaria, il soggetto risultante è tenuto a presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di presentazione non risulta ancora scaduto al momento in cui l'operazione straordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto.

Nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento debbano essere comunicate operazioni in parte effettuate dal soggetto estinto ed in parte effettuate dal nuovo soggetto risultante dall'operazione straordinaria, quest'ultimo potrà presentare un'unica comunicazione riepilogativa.

### **Giurisprudenza**

**IVA – Obblighi formali – Liquidazione di gruppo – Garanzia fideiussoria – Art. 57, DPR n. 633 del 1972 – Art. 73, DPR n. 633 del 1972 – Art. 6, DM 13 dicembre 1979 – Eccedenze di credito compensate – Mancata prestazione delle garanzie in sede di dichiarazione annuale – Mancato versamento all'Ufficio dei crediti compensati e non garantiti entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale – Irregolarità – Scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione annuale – Conseguenze – legittimazione “*ex post*” dell'avvenuta compensazione senza garanzie – Sussistenza.**

**Obblighi formali – Dichiarazione annuale – Liquidazioni di gruppo – Art. 57, DPR n. 633 del 1972 – Art. 73, DPR n. 633 del 1972 – Art. 6, DM 13 dicembre 1979 – Eccedenze di credito compensate – mancata prestazione delle garanzie fideiussorie in sede di dichiarazione – Mancato versamento all'Ufficio dei crediti compensati e non garantiti entro il termine di**

**presentazione della dichiarazione – Irregolarità – Scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione annuale – Conseguenze – Legittimazione “ex post” dell’avvenuta compensazione senza garanzie – Sussistenza.**

Cass., sez. trib. 20 ottobre 2010, n. 21514, in Giur. Imp. 6/2010, online.

In tema di IVA di gruppo, ai sensi dell’art. 57, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, l’inutile decorso del termine di decadenza per la rettifica della dichiarazione annuale legittima “ex post” la compensazione dei debiti e dei crediti, effettivamente esistenti in capo alle società del gruppo, effettuata senza la prestazione delle garanzie fideiussorie richieste dall’art. 6, terzo comma, del DM 13 dicembre 1973.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento di A. BOLOGNA.

**REGISTRO (Imposta di)**

**Giurisprudenza**

**Corte di Cassazione**

**Registro (imposta di) – Operazioni societarie – Fusione per incorporazione – Fusione tra società di persone – Art. 3, dir. CEE n. 355 del 1969 – Equiparazione alle società di capitali – Tassazione proporzionale – Art. 10, DL n. 323 del 2006 – Tassazione in misura fissa – Norma interpretativa – Esclusione – Retroattività – Inammissibilità.**

Cass., sez. trib. 15 ottobre 2010, n. 21314, in Giur. Imp. 6/2010, online.

La previsione dell’assoggettamento all’imposta fissa di registro di tutte le operazioni di fusione societaria contenuta nell’art. 10, comma 5, del DL 20 giugno 1996, n. 323, convertito in L. 8 agosto 1996, n. 425, non può essere considerata norma interpretativa, e quindi è priva di efficacia retroattiva.

Conseguentemente, si applica la previgente disciplina di registro proporzionale sulla fusione societaria intervenuta tra società di persone in quanto l’art. 3, n. 2 della direttiva CEE n. 335 del 1969, dispone che un consorzio di persone privo di personalità giuridica, i cui membri apportino capitali ad un patrimonio separato per il conseguimento di uno scopo di lucro, è equiparato ad una società di capitali ai fini della Direttiva citata.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento di N. PENNELLA.

**FINANZA E TRIBUTI LOCALI**

**Giurisprudenza**

**Corte di Cassazione**

**Imposte e tasse – Imposta erariale di trascrizione – Addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione – Trasferimenti di contratti di *leasing* di autoveicoli e dei beni**

**oggetto di tali contratti, con contestuale modificazione dell'intestazione al P.R.A., a seguito di fusione per incorporazione tra due società di locazione finanziaria – Assoggettabilità – Sussiste – Diritto al rimborso – Esclusione.**

**Tributi locali – Addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione – trasferimento di autoveicoli a seguito di fusione per incorporazione – Assoggettabilità – Sussiste – Diritto al rimborso – Esclusione.**

Cass., sez. trib. 24 febbraio 2010, n. 4430, in Boll. Trib. 2/2011, pag. 134.

In caso di fusione per incorporazione tra due società di *leasing* è dovuta l'imposta erariale di trascrizione e la relativa addizionale provinciale sul trasferimento dei singoli contratti di leasing afferenti gli autoveicoli e i beni mobili registrati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) atteso che il trasferimento di tali contratti è effettivo e il principio di neutralità fiscale delle fusioni e scissioni di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, 724, rileva, per espressa previsione normativa, soltanto ai fini delle imposte sui redditi, né è ipotizzabile un contrasto con la Direttiva comunitaria 69/335/CEE, atteso che nella fattispecie in esame il tributo afferisce ad una diversa situazione giuridica e, cioè, all'ipotesi del trasferimento della proprietà dei singoli beni mobili iscritti nel P.R.A. e alla connessa necessità del rilascio al proprietario del veicolo di un certificato che ne consenta la circolazione a suo nome.

## VARIE

### Dottrina

**“Elusione fiscale, abuso del diritto e sanzioni tributarie”,** di C. ATTARDI, ne Il fisco 2/2011, fasc. n. 1, pag. 212.

Il dibattito in tema di abuso del diritto coinvolge anche il tema della rilevanza di comportamenti abusivi ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie considerato che la disposizione anti elusiva speciale dell'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 al comma 6 menziona esclusivamente imposta ed interessi, mentre sulle sanzioni è silente.

A favore dell'applicabilità delle sanzioni vi sono i fautori della teoria che ritiene l'art. 37-*bis* norma sostanziale la cui violazione determinerebbe l'applicazione delle sanzioni per infedeltà della dichiarazione annuale dei redditi.

Una diversa teoria secondo cui la norma in esame avrebbe natura procedimentale, sostiene al contrario l'impossibilità di muovere un rimprovero al contribuente sotto forma di sanzioni amministrative. Infatti, la norma guida l'operato dell'Amministrazione finanziaria nella fase di accertamento e non del contribuente, che non sarebbe quindi obbligato a tenerne conto nella predisposizione della dichiarazione.

Da ultimo, autorevole dottrina ha proposto una differente chiave di lettura dell'art. 37-*bis* teorizzando la natura di norma sull'interpretazione delle disposizioni tributarie, tale da autorizzare l'Amministrazione finanziaria ad applicare analogicamente alla fattispecie elusiva la norma tributaria elusa.

Dall'applicazione analogica non è possibile ricavare l'irrogazione di una sanzione perché l'analogia si pone in contrasto con il principio di legalità e tassatività che informa anche il diritto punitivo fiscale.

La questione non è mai stata espressamente affrontata dalla Corte di cassazione; mentre le corti tributarie di merito hanno sovente disapplicato le sanzioni sulla base di diversi filoni argomentativi.

La recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sez. I, del 29 novembre 2010, n. 242 – relativa al caso di una banca che aveva effettuato operazioni finanziarie

su titoli esteri per finalità prevalenti di risparmio fiscale indebito, secondo l'Amministrazione finanziaria – ha riaperto il dibattito in quanto è giunta ad affermare non soltanto la debenza delle sanzioni, ma anche che la gravità della condotta abusiva in relazione anche alla posizione della banca giustifica l'irrogazione nell'accertamento della misura edittale massima.

Per l'A. la questione della debenza delle sanzioni in seguito a comportamenti abusivi ed elusivi dovrebbe trovare soluzione nelle logiche interne del diritto punitivo tributario, seguendo i principi e le norme tipici del sistema delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali.

Peraltro, considerato che il sistema sanzionatorio amministrativo tributario di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997 è nato con una forte connotazione afflittiva, sarebbe incoerente con la filosofia di fondo del diritto punitivo vigente predicare la punibilità della sola evasione e la assenza di reazione da parte dell'ordinamento di fronte a condotte abusive. Tale incoerenza pare ancor più evidente ove si consideri che secondo la Corte di Cassazione il divieto di abuso del diritto è addirittura radicato nel principio costituzionale di capacità contributiva. (AF)

### **“Fondi immobiliari: regime fiscale e le sue evoluzioni o involuzioni nel panorama internazionale” di G. BARBARA, in Strum. Fin. e fisc. 2/2011, pag. 11.**

L'A. con il presente contributo esamina il regime fiscale dei fondi immobiliari in una prospettiva internazionale, mettendo inoltre a fuoco alcune tematiche fiscali domestiche conseguenti alle novità introdotte dal D.L. 78/2010.

I fondi immobiliari hanno avuto nell'ultimo decennio una larghissima diffusione a livello internazionale e ciò spinge gli stessi a contrastarne un utilizzo distorto mosso dalla volontà di conseguire arbitraggi fiscali.

Il primo aspetto su cui l'A. pone la sua attenzione riguarda la tassazione in capo ad un soggetto estero dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari e l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Ha affrontato la questione nel Report sui *Collective Investment Vehicles* del 2009 OCSE. Secondo il citato report il requisito della “persona” sussisterebbe sia per i fondi costituiti in forma societaria sia per quelli privi di personalità giuridica; il requisito della “residenza”, (connesso al concetto di “*liable to tax*”), secondo l'OCSE, non dovrebbe integrarsi né per i fondi immobiliari totalmente esenti da tassazione né per quelli trasparenti. Ancorché il requisito del “beneficiario effettivo” non sia definito nel modello di convenzione, con la conseguenza che le singole giurisdizioni possano attribuirgli significati diversi, è possibile affermare, in linea di principio, che tale requisito viene soddisfatto se il fondo rispetta i precedenti requisiti (della persona e della residenza) e se i manager che lo gestiscono lo fanno nell'interesse dei partecipanti.

L'A. si sofferma poi su un altro Report redatto dall'OCSE, focalizzato sui *Real Estate Investment Trusts* (REIT). Tale documento, che analizza i REIT in relazione alle tematiche di doppia imposizione, avanza nuove proposte di modifica del Commentario OCSE.

Al riguardo, l'A. si concentra sulla corretta qualificazione dei proventi distribuiti (dal REIT) ad un soggetto non residente. I proventi dovranno essere ricondotti sotto la disciplina dei dividendi ovvero sotto quella dei *capital gains*. La qualificazione del provento come dividendo o come *capital gain* dipenderebbe dall'entità della partecipazione ad un REIT. Infatti, per il piccolo investitore che non ha alcuna connessione con le proprietà immobiliari acquistate dal fondo, e quindi non esercita alcun controllo, sarà l'intento di tipo finanziario a prevalere. Per i grandi investitori invece, che hanno una notevole influenza sulle proprietà immobiliari acquistate dal fondo, prevarrà l'investimento in immobili.

Un'altra norma del citato Modello, meritevole di analisi, è l'art. 13, par. 4, che dispone che il Paese della fonte non debba rinunciare alla propria potestà impositiva, dal momento che le quote (o azioni) cedute sono rappresentative di proprietà immobiliari.

L'A. si è soffermato poi, a titolo esemplificativo, sulle caratteristiche peculiari della “nuova” Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Stati Uniti. La Convenzione

introduce uno specifico regime convenzionale per i REIT di diritto statunitense stabilendo, nei casi di dividendi pagati da tale REIT a beneficiari residenti in Italia, l'applicazione (da parte degli USA) dell'aliquota ridotta al 15% (ex art. 10, par 2, lett. b), della medesima convenzione), quando siano soddisfatti determinati requisiti: a) il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona fisica che possiede una partecipazione non superiore al 10% nel REIT; b) i dividendi sono pagati in relazione ad una categoria di azioni quotate in Borsa e il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona che possiede una partecipazione non superiore al 5% di qualsiasi categoria di azioni del REIT; c) il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona fisica che possiede una partecipazione non superiore al 10% nel REIT e il REIT è diversificato. L'applicazione della norma presenta tuttavia talune criticità prevalentemente connesse alla qualificazione ai fini italiani dei proventi distribuiti dai REIT (che non dipende né dalla qualificazione attribuita dallo Stato della fonte, né da quello convenzionale, in questo caso assertiva di un'equiparazione di dividendi) dall'impossibilità di far rientrare i fondi comuni di investimento immobiliare nella categoria dei REIT.

Come già accennato, il legislatore nazionale è recentemente intervenuto in materia di fondi comuni di investimento, inclusi quelli immobiliari chiusi, con il D.L. n.78/2010, conv. con la legge n.122/2010, in linea con gli studi OCSE volti a contrastare l'utilizzo degli stessi per il conseguimento di vantaggi indebiti, dando una nuova definizione di "fondi comuni di investimento". Il legislatore, nell'accentuare la separatezza tra fondi e partecipanti, ha ritenuto opportuno eliminare l'imposta patrimoniale pari all'1% del valore netto dei fondi, introdotta nel 2008, per i fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e a quelli familiari. Il citato D.L. n. 78 ha però introdotto, per i fondi che non corrispondono ai nuovi requisiti, una imposta sostitutiva con aliquote diverse a seconda che si decida di liquidare il fondo immobiliare o di adeguarlo alla nuova disciplina.

Lo stesso decreto non ha però modificato la disciplina fiscale, per gli investitori italiani, contenuta nell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 351/2001, secondo la quale i proventi distribuiti dal Fondo rimangono assoggettati ad una ritenuta alla fonte pari al 20%, che per i soggetti imprenditori opera a titolo di acconto.

Meritevole di attenzione è l'art. 1, commi 140 e 137, legge n. 296/2006, che consente ai soggetti che apportano beni immobili in fondi immobiliari di optare per un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap pari al 20% sulle plusvalenze realizzate in seguito all'apporto.

L'eventuale *capital gain* derivante dal realizzo di quote di fondi immobiliari, resta invece qualificabile come reddito diverso di natura finanziaria, assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,5%, tranne il caso in cui il *capital gain* sia realizzato da un soggetto imprenditore.

Per quanto concerne il regime fiscale in capo all'investitore estero, è stato modificato con l'art. 32, c.7, del D.L. n. 78/2010 che escludeva da tassazione i proventi distribuiti a soggetti residenti in Stati *white-listed*. L'ambito dell'esecuzione è stato notevolmente ristretto ma i proventi conseguiti da soggetti residenti fiscalmente in Stati con i quali sono state stipulate Convenzioni contro la doppia imposizione, potranno essere assoggettati alle minori ritenute previste da queste ultime. A tale proposito si pone il problema della qualificazione dei proventi, che parte della dottrina qualifica come interessi<sup>(1)</sup>.

Alla luce del mutato scenario normativo, gli investimenti per i non residenti risulteranno poco attraenti o addirittura svantaggiosi, dal momento che questi ultimi rischieranno di subire una doppia tassazione perché tenuti a pagare le imposte previste nel proprio Paese oltre ad essere assoggettati, in Italia, alla ritenuta "secca" del 20% sui proventi percepiti.

L'A. ritiene sia auspicabile un intervento da parte del Legislatore per ridisegnare la disciplina in modo più favorevole per gli investitori stranieri.

---

<sup>1</sup> Successivamente alla pubblicazione di questo articolo l'Agenzia delle Entrate, con Circ. n. 11/E del 9 marzo 2011, ha fornito ulteriori chiarimenti sul regime transitorio applicabile ai proventi dei fondi immobiliari chiusi corrisposti ai soggetti non residenti. La Circ. precisa che, in mancanza di un'apposita previsione convenzionale, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari rientrano nella categoria degli "interessi" disciplinati dall'art. 11 delle convenzioni concluse dall'Italia, che siano conformi al modello di convenzione OCSE, trattandosi comunque di redditi di capitale diversi dai dividendi.

**“Riflessioni su *trust* e categorie civilistiche”** di C. CIRERO, in Giur. Comm. 37.6/2010, I, pag. 899.

Nello scritto l’A. individua i tratti essenziali della disciplina. (EM)

**“I cosiddetti <<Tremonti Bond>>: profili societari, fiscali e contabili, anche alla luce del documento congiunto di Banca d’Italia, Consob e Isvap del luglio 2009”** di G. CORASANITI, A. GIANNELLI e G. STRAMPELLI, in Strum. Fin. e fisc. 1/2010, pag. 129.

L’obiettivo degli AA. è volto ad esaminare, in chiave interdisciplinare, le “obbligazioni bancarie speciali”, meglio note come “Tremonti Bond”. Gli AA. ripercorrono le peculiarità e la natura ibrida di tali strumenti finanziari di ricapitalizzazione bancaria partendo dagli aspetti che li differenziano dalle obbligazioni, data la loro natura “partecipativa”, fino ad analizzare i diritti di natura amministrativa degli stessi. Viene esaminata la disciplina fiscale degli strumenti finanziari sia per l’emittente che per gli eventuali sottoscrittori diversi dallo Stato. Al fine di individuare il corretto trattamento impositivo delle remunerazioni corrisposte ai possessori dei “Tremonti Bond”, data la mancanza della previsione di una norma *ad hoc*, gli AA. ritengono sia necessario stabilire se questi strumenti finanziari comportino o meno una esclusiva partecipazione ai risultati economici dell’emittente, con lo scopo di stabilire l’eventuale deducibilità di tali remunerazioni dal relativo reddito di impresa. Secondo una prima tesi, sussiste la deducibilità, in quanto la remunerazione di questi particolari strumenti finanziari non comporterebbe una partecipazione ai risultati dell’emittente, trattandosi piuttosto di un interesse. Seguendo questa tesi, la remunerazione dei “Tremonti Bond” è rappresentata da un saggio di interesse, variabile tra il 7,5 e il 15 per cento del capitale prestato, in relazione ai dividendi distribuiti dalla banca emittente e rapportati ad un compendio azionario equivalente al valore degli strumenti finanziari sottoscritti e, in quanto tale, sarebbe deducibile per la banca emittente dal proprio reddito di impresa, in forza del disposto di cui all’art.109 comma 9, TUIR. Tale ricostruzione mostra però delle criticità, prima tra tutte la circostanza che in questi casi si tende a trascurare quanto disposto dall’art. 83, 1 co., TUIR, in forza del quale per i soggetti IAS valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali IAS. Infatti, secondo la tesi opposta, dell’indeducibilità in capo al soggetto emittente della remunerazione dei “Tremonti Bond”, è la sostanza dello strumento finanziario che deve portare a qualificarlo come strumento di capitale o come passività finanziaria. Alla luce dell’art. 83 del TUIR, tale strumento dovrà essere classificato, anche ai fini fiscali, come uno strumento partecipativo e, pertanto, la banca emittente non potrà dedurre ai fini IRES la relativa remunerazione, la quale non transita in conto economico. Un’ulteriore conferma a sostegno della tesi dell’indeducibilità della remunerazione è data dal documento Banca d’Italia, Consob e ISVAP n. 3 del 21 luglio 2009, relativo alla corretta classificazione in bilancio dei “Tremonti Bond”, in applicazione degli Ias/lfrs. Il documento stabilisce che tali strumenti, alla luce dello IAS 32, devono essere classificati in bilancio come strumenti di capitale e tale classificazione contabile deve assumere rilevanza anche ai fini fiscali (in forza del disposto di cui all’art. 83, comma 1, TUIR), con conseguente assimilazione degli stessi alle azioni. In base ad una corretta applicazione dello IAS 32, infatti, la loro “sostanza economica” deve essere coerente con la loro classificazione in bilancio tra gli strumenti rappresentativi del patrimonio netto (strumenti di capitale).

Gli AA., al fine di individuare il corretto trattamento contabile dei “Tremonti Bond” e chiarire se si tratti di strumenti rappresentativi di capitale o di debito, muovono dalle previsioni dello IAS 32 (par. II) secondo cui “uno strumento rappresentativo di capitale è rappresentato da qualsiasi contratto che rappresenti una interessenza residua nelle attività dell’entità dopo aver dedotto tutte le passività”. In merito al trattamento contabile, lo stesso IAS 32 afferma che la classificazione in bilancio degli strumenti finanziari dipende solo dal loro contenuto patrimoniale e non quindi

dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi (che nel caso mancherebbero). In conclusione, come affermato anche dalla Consob, dall' Isvap e dalla Banca d'Italia nel già citato documento congiunto del 21 luglio 2009, in conformità a quanto previsto dallo IAS 32, gli strumenti finanziari in esame dovranno essere classificati in bilancio come strumenti rappresentativi di capitale. Tale classificazione è coerente con la subordinazione dei "Tremonti Bond" rispetto a tutti gli altri debiti della società e con la loro esposizione alle perdite di periodo alla stregua delle azioni ordinarie. (EF)

**“La modifica alla nozione di fondo comune di investimento per contrastare l’elusione”** di IMMACOLATO A. e MORETTI F., in Corr. Trib. 44/2010, pag. 3696.

Per fondo comune deve intendersi un patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento.

Nell'articolo si evidenzia l'importanza dell'individuazione del requisito della pluralità al fine di contrastare fenomeni elusivi della normativa fiscale e in assenza del quale l'attività della SGR potrebbe essere ricondotta ad una mera amministrazione di beni.

Il concetto di pluralità dei partecipanti dovrebbe essere definito, non in base al numero effettivo dei partecipanti al fondo immobiliare, criterio che comunque sarebbe arbitrario, bensì in funzione della natura dei partecipanti stessi e dell'entità della partecipazione da essi detenuta in un'ottica di mera elusione del regime fiscale altrimenti applicabile in caso di investimento diretto in immobili. Non si dovrebbe, in particolare, prescindere dalla posizione assunta in passato dall'Agenzia delle Entrate, ossia di riscontrare la sussistenza di tale requisito anche in presenza di un unico sottoscrittore che rappresenti una pluralità di interessi, quale è il caso, ad esempio, dei fondi pensione o dei fondi comuni, e mutuare, almeno in parte, i principi previsti dalla abrogata normativa sui fondi familiari e a ristretta base partecipativa di cui all'art. 82 del DL n. 112/2008, che facevano riferimento alla tipologia di investitori per i quali l'investimento in immobili per il tramite di un fondo immobiliare, anziché direttamente, non determinava un indebito risparmio d'imposta.

Di conseguenza, la sussistenza del requisito della pluralità dovrebbe essere riconosciuta, oltre che nei casi in cui le quote del fondo siano detenute da fondi pensione, fondi comuni, Enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria, almeno anche nei casi in cui le quote siano detenute dallo Stato e da Enti pubblici in generale, da imprese di assicurazione in relazione agli investimenti delle riserve tecniche, ovvero da veicoli societari che siano partecipati da più investitori e i cui redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari subiscono comunque la tassazione secondo le regole del reddito d'impresa.

Per le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi immobiliari privi dei nuovi requisiti civilistici è stato introdotto l'obbligo di prelevare in capo al fondo un'imposta sostitutiva, con aliquota differenziata rispettivamente del 5% ovvero del 7% a seconda che si decida di adeguare il fondo ai nuovi requisiti ovvero, in alternativa di deliberarne la liquidazione.

Secondo gli AA. l'obbligo di adeguamento o di liquidazione e dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai fondi che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla Manovra 2010 dovrebbe riguardare solo quei fondi immobiliari che alla data del 31 maggio 2010 non rispettano il requisito della pluralità dei partecipanti, non ravvisandosi, nel rispetto di quest'ultimo requisito, ma in assenza della predeterminazione della politica di investimento e della autonomia gestionale, elementi di elusività.

Con riferimento al regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari assoggettati ad imposta sostitutiva, nell'articolo si riassume il nuovo regime fiscale. In particolare per evitare la doppia imposizione dei redditi percepiti dai partecipanti è prevista la disapplicazione della ritenuta sui redditi di capitale e dell'imposta sostitutiva sui *capital gains* fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva in capo al fondo immobiliare. Si pone tuttavia un problema per i redditi medio tempore conseguiti dai partecipanti a fondi

immobiliari che risulteranno privi dei requisiti. In tal caso si dovrebbe consentire ai partecipanti ai fondi immobiliari di chiedere al sostituto d'imposta la restituzione della ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva applicata, ma non dovuta. Il sostituto d'imposta, a sua volta, potrà recuperare l'importo corrisposto dai versamenti successivi, operando la compensazione. Ciò consentirebbe ai partecipanti di recuperare in tempi brevi la ritenuta o l'imposta sostitutiva subita ed evitare la più onerosa richiesta di rimborso. (CLP)

**“Silenzio e diniego di autotutela: considerazioni su impugnazione e risarcimento del danno”** di L. NICOTINA, in Riv. Dir. Trib. 1/2011, I, pag. 71.

Nonostante il tenore letterale delle norme in materia, ed in particolare degli artt. 1 e 2 del D.M. n. 37 del 1997 che sembrano deporre in senso opposto, la discrezionalità del potere di autotutela, anche in relazione a quella tributaria, è stata costantemente ribadita dalla Corte di Cassazione.

Peraltro, la discrezionalità è di ostacolo all'impugnazione del diniego di autotutela, sia esso espresso ovvero tacito, nonostante la Cassazione continui ad ammetterla, perché a fronte dell'esercizio di un potere discrezionale sono assai esigui i margini di valutazione del giudice della legittimità della condotta tenuta dall'autorità amministrativa titolare del potere medesimo. Inoltre, a causa della discrezionalità il giudice non ha alcuna possibilità di surroga nell'esercizio del potere stesso che la legge pone nella esclusiva titolarità dell'Amministrazione finanziaria.

Peraltro, non appare infondato ritenere possibile, come anche sostenuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 9669 del 2009, il riesame dei motivi del diniego espresso che in quanto dichiarati sarebbero suscettibili di valutazione anche alla luce dei criteri elencati dall'art. 2 del D.M. n. 37 del 1997. Tuttavia affermare, come ha fatto la Suprema Corte, che il sindacato può essere esercitato in sede giurisdizionale soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria sembrerebbe privare di interesse l'impugnativa del diniego di autotutela, non essendo possibile ottenere un risultato differente se non per mera volontà della stessa amministrazione che già si è espressa con il diniego.

A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione, per evitare una indebita interferenza della giurisdizione sulle modalità di esercizio del potere esclusivo di autotutela dell'Amministrazione finanziaria, ha proposto di limitare l'impugnazione del diniego di autotutela alle sole ipotesi in cui si sollevino elementi o eventi sopravvenuti e successivamente è giunta a negare la possibilità d'impugnazione del diniego se posta nei confronti di un provvedimento impositivo ormai definitivo.

In base a quanto rilevato è assai difficile ammettere la legittimità e, comunque, l'utilità dell'impugnazione del diniego espresso di autotutela, così come non sono meno rilevanti le difficoltà che si incontrano in merito alla possibilità di impugnazione del silenzio dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di autotutela.

Appare arbitrario attribuire al silenzio il significato di diniego in assenza di disposizioni di legge e comunque rende ancor più gravi i problemi rilevati riguardo all'impugnazione del diniego espresso, mancando i motivi del presunto diniego tacito.

Il silenzio non è possibile neppure considerarlo alla stregua di un inadempimento o di una omissione che secondo alcuni commentatori ammetterebbe l'impugnazione in quanto omissione di riesame aggirandosi in tal modo l'impossibilità di valutare le motivazioni del presunto diniego, restando semplicemente da valutare la legittimità oppure no del mancato riesame. In sostanza il giudice, pur non potendo imporre all'amministrazione il risultato del riesame, potrebbe imporre almeno di condurre questo riesame.

Tale ricostruzione non appare corretta in quanto non esistendo un dovere di riesame, nè un termine entro il quale l'amministrazione è tenuta per legge a rispondere dell'istanza, il silenzio non può essere oggetto di sindacato giudiziale di legittimità perché non può tradursi mai in omissione ed il giudice non potrebbe stabilire quando il silenzio abbia realmente assunto il carattere di inadempimento omissivo.

Dopo alcune incertezze, la Corte di Cassazione già con la sentenza n. 7388 del 2007 ha statuito la non impugnabilità del silenzio di fronte al giudice tributario, perché anche il silenzio omissivo rientra nella libertà discrezionale concessa all'amministrazione. Tale soluzione tuttavia, avallando l'impugnabilità del diniego esplicito, finisce per incoraggiare l'amministrazione all'inerzia.

Anche con riferimento alla concreta prospettabilità dell'azione risarcitoria conseguente al mancato annullamento dell'atto, alle ipotesi in cui questa sarebbe esercitabile e dinanzi a quale giudice, sembra ancor meno agevole pervenire a soluzioni certe.

Sebbene la Cassazione abbia riferito l'illegittimità alla pretesa, essa dovrebbe essere riferita, piuttosto, alla condotta dell'amministrazione richiesta del riesame tramite l'istanza di autotutela, condotta che rappresenta un "*quid pluris*" perché dipende dall'illegittimità dell'atto originario ma non si riduce necessariamente ad essa. Potrebbe ad esempio darsi il caso di un atto illegittimo, ma oggetto di un legittimo diniego di autotutela da parte dell'amministrazione.

In ogni caso, allo stato attuale della normativa sembra opportuno non porre troppo affidamento nelle tutele accordate dalla Cassazione nei confronti del contribuente per l'impugnazione del diniego ed anzi prediligere le ordinarie azioni di tutela in rito. Infatti se il riesame fosse chiesto dopo aver azionato le difese e fossero subentrati, come imposto dalla Cassazione, elementi nuovi, malgrado la mancata autotutela e malgrado l'eventuale definitività acquisita dalla pretesa, per la maturazione del giudicato, vi sarebbe comunque, nei limiti in cui è ammessa, la possibilità della revocazione straordinaria che considera proprio le ipotesi in relazione a fatti sopravvenuti rispetto alla sentenza di merito passata in giudicato. (AF)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Commento alle novità fiscali – Primi chiarimenti.**

Circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 4/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La circolare fornisce i primi chiarimenti in ordine alle disposizioni di carattere fiscale contenute nel DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122.

Passando in rassegna tutte le novità del DL 78 citato, l'Agenzia ha chiarito in particolare che:

- per gli operatori economici interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie, non è previsto un provvedimento di autorizzazione espressa, mentre deve essere espresso il provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla richiesta di inserimento nell'archivio VIES. Vale, pertanto, il meccanismo del silenzio-assenso per consentire, a chi non riceve alcun riscontro alla propria istanza, di essere in regola con le operazioni intracomunitarie (art. 21);
- nell'ambito del contrasto al fenomeno delle imprese che cessano l'attività entro il primo anno di vita, il monitoraggio sistematico scatterà per le sole imprese – a prescindere dalla loro natura giuridica – e non per i professionisti. Sarà, inoltre, l'anno solare a dettare i tempi per la chiusura anticipata e non quello d'imposta (artt. 23 e 24);
- ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni emanate dall'OCSE e al Codice di condotta UE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, nonché ai principi di collaborazione e buona fede tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria fissati nell'art. 10 dello statuto dei diritti del contribuente, è data alle imprese la possibilità di usufruire di un regime di esonero dalle sanzioni per infedeltà delle dichiarazioni fiscali. A tal riguardo, le anzidette imprese devono offrire la propria collaborazione per consentire all'amministrazione finanziaria di determinare la loro effettiva capacità contributiva consegnando la documentazione finalizzata a permettere il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento praticati al principio del valore normale (art. 26);
- al contribuente titolare di crediti di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non è consentito effettuare alcuna compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali se non

assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi oneri accessori (art. 31)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

**Istituto bancario in liquidazione coatta bancaria – Cessione in blocco di attività e passività con passaggio del personale ad altra banca – Qualificazione del TFR maturato *medio tempore* come debito perfetto – Esigibilità dal cessionario – Inapplicabilità dell'art. 2112 c.c – Necessità della inclusione nello stato passivo.**

Cass., sez. lav. 23 novembre 2009, n. 24635, in Ban. Bor. Tit. Cred. 5/2010, II, pag. 517.

Nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito e di cessione delle attività e passività o dell'azienda ad altro istituto, il credito dei lavoratori dipendenti avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto – maturato fino al momento della cessione, possibile oggetto di una azione di accertamento e esigibile solo alla futura cessazione del rapporto, salve le eccezioni di cui all'art. 2120 c.c., commi dal sesto all'undicesimo – può essere fatto valere in giudizio contro l'istituto cessionario, solo se lo stesso credito, ai sensi dell'art. 90 t.u.b., risulti dallo stato passivo.

\*\*\*\*\*

Con nota di U. MINNECI, "Il regime dei debiti nell'ambito delle cessioni aggregate di cui alla liquidazione coatta bancaria"

**Dottrina**

ATTARDI C., "Elusione fiscale, abuso del diritto e sanzioni tributarie" <b>(VARIE)</b>	<b>Pag. 26</b>
BARBARA G., "Fondi immobiliari: regime fiscale e sue evoluzioni o involuzioni nel panorama internazionale" <b>(VARIE)</b>	<b>" 27</b>
BRACCIONI P., "La tassazione dei titoli atipici tra attualità ed ipotesi di riforma" <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>" 13</b>
CHIRICHIGNO S., CIRIMBILLA V., "La determinazione del reddito della stabile organizzazione personale" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>" 14</b>
CIRERO C., "Riflessioni su <i>trust</i> e categorie civilistiche" <b>(VARIE)</b>	<b>" 29</b>
CORASANITI G., GIANNELLI A., STRAMPELLI G., "I cosiddetti <<Tremonti Bond>>; profili societari, fiscali e contabili, anche alla luce del documento congiunto di Banca d'Italia, Consob e Isvap del luglio 2009" <b>(VARIE)</b>	<b>" 29</b>
DOLCE R., "Note sull'art. 113 TUIR dopo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E/2010" <b>(IRES)</b>	<b>" 11</b>
D'AVOLIO D., SANTACROCE B., "L'interpello in materia di CFC" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>" 6</b>
DE' CAPITANI DI VIMERCATE P., "La CTP di Bergamo dichiara l'incompatibilità del regime CFC con le disposizioni delle convenzioni per evitare la doppie imposizioni" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>" 6</b>
FERRANTI G., "L'inerenza dei compensi corrisposti agli amministratori di società" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>" 15</b>
FONDAZIONE STUDI TRIBUTARI, LUPI R., "Accertamento prematuro ante 60 giorni dal PVC: ...per la nullità servono gravi motivi" <b>(ACCERTAMENTO: Principi e norme generali)</b>	<b>" 1</b>
GIACONIA M., PREGAGLIA A., "L'Agenzia delle entrate illustra la disciplina dei dividendi da Stati o territori << <i>black list</i> >>" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>" 8</b>
IMMACOLATO A., MORETTI F., "La modifica alla nozione di fondo comune di investimento per contrastare l'elusione" <b>(VARIE)</b>	<b>" 30</b>
LEONI G., DE NIGRIS A., "Scambio di partecipazioni mediante conferimento: un "condivisibile ripensamento" dell'Agenzia delle Entrate" <b>(IRES)</b>	<b>" 12</b>

MASTROBERTI A., “Modello per lo scomputo delle perdite della <i>fiscal unit</i> dai maggiori imponibili accertati” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	Pag. 15
MIELE L., “Per i servizi infragruppo la disapplicazione del regime CFC dipende dall’interpello” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 8
NICOTINA L., “Silenzio e diniego di autotutela: considerazioni su impugnazione e risarcimento del danno” <b>(VARIE)</b>	“ 31
PACIERI A., SILVETTI F.M., “Spetta la “ <i>participation exemption</i> ” sulle società in <i>start up</i> ?” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 16
PADOVANI F., “Consolidato fiscale nazionale: riflessioni in tema di attuazione del rapporto obbligatorio d’imposta” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 16
PIAZZA M., “Condizione della tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella italiana” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 9
PISANI M., “La nozione di mercato rilevante nella disciplina delle “ <i>controlled foreign companies</i> ” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 9
RAVACCIA M., SETTEPANI G., “L’utilizzo del credito dell’incorporata nell’IVA di gruppo” <b>(IVA)</b>	“ 23
RUSSO A., “L’incentivo all’esodo tra giurisprudenza comunitaria e norme decadenziali” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 19
SPERA M., “I riflessi e il recepimento delle nuove direttive IVA nell’ordinamento italiano” <b>(IVA)</b>	“ 23
STEVANATO D., “Il nuovo regime di parziale rilevanza delle riserve tecniche del ramo vita: una << <i>Robin tax</i> >> per le compagnie assicurative?” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 18
VECCHIO C., “I titoli derivanti da operazioni di <i>securitization</i> ” <b>(IMPOSTA SOSTITUTIVA CREDITO)</b>	“ 21
ZANETTI E., “L. 13 dicembre 2010, n. 220 (cd. “legge di stabilità”) – La fiscalità indiretta dei <i>leasing</i> immobiliari dopo la “legge di stabilità” <b>(IPOTECARIE E CATASTALI)</b>	“ 22

### Prassi Amministrativa

Circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2011, n. 2/E <b>(IVA)</b>	“ 24
Ris. Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2011, n. 11/E. <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 14
Circ. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2011, n. 3/E <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 20

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

SS.UU. 23 dicembre 2008, n. 30055 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO)</b>	“ 3
Sez. trib. 27 febbraio 2009, n. 4760 <b>(ACCERTAMENTO: Principi e norme generali)</b>	“ 1
Sez. lav. 23 novembre 2009, n. 24635 <b>(VARIE)</b>	“ 33
Sez. trib. 22 settembre 2010, n. 20030 <b>(ACCERTAMENTO: Principi e norme generali)</b>	“ 2
Sez. trib. 13 ottobre 2010, n. 21139 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO)</b>	“ 4
Sez. trib. 15 ottobre 2010, n. 21314 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	“ 25
Sez. trib. 20 ottobre 2010, n. 21514 <b>(IVA)</b>	“ 25
Sez. trib. 29 ottobre 2010, n. 22135 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 19
Sez. trib. 3 novembre 2010, n. 22322 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO)</b>	“ 4
Sez. trib. 29 dicembre 2010, n. 26313 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO)</b>	“ 4
Sez. trib. 30 dicembre 2010, n. 26429 <b>(ACCERTAMENTO: Principi e norme generali)</b>	“ 2
Sez. trib. 13 gennaio 2011, n. 688 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO)</b>	“ 5
Sez. trib. 13 gennaio 2011, n. 698 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO)</b>	“ 5
Sez. trib. 14 gennaio 2011, n. 798 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 20
Sez. trib. 21 gennaio 2011, n. 1372 <b>(ACCERTAMENTO: Principi e norme generali)</b>	“ 2
Sez. trib. 24 gennaio 2011, n. 1388 <b>(ACCERTAMENTO: Principi e norme generali)</b>	“ 3

Sez. trib. 24 febbraio 2010, n. 4430  
**(FINANZA E TRIBUTI LOCALI)**

**Pag. 26**

Commissioni tributarie di merito

Comm. Trib. reg. dell'Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, sez. X, 4 giugno 2010, n. 152.  
**(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)**

**“10**

Comm. Trib. prov. di Bari, sez. XVII, 11 novembre 2010, n. 293  
**(ACCERTAMENTO: Principi e norme generali)**

**“ 3**

Comm. Trib. prov. di Milano, sez. XL, 20 dicembre 2010, n. 332.  
**(IRES)**

**“ 13**